



*Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA CULTURA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il Titolo II della Parte seconda;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017 n. 342 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS (d'ora innanzi Commissione);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

VISTO che l’Autorità procedente/proponente è la Agenzia per la Coesione Territoriale (d’ora innanzi Proponente);

VISTO che l’Amministrazione concertante è il Ministero della Cultura;

VISTO che l’Autorità competente è la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE (d’ora innanzi Direzione);

VISTA l’istanza di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (fase di *Scoping*) trasmessa dal Proponente con nota acquisita da questa Direzione con prot. MiTE.74138 del 14 giugno 2022;

VISTO che la Direzione, con nota prot. MiTE.75439 del 16 giugno 2022, ha comunicato al Proponente la procedibilità dell’istanza e trasmesso alla Commissione la documentazione utile ai fini della Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che, con il parere n. 46 del 4 agosto 2022, la Commissione, relativamente alla consultazione del “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*”, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (parere di *Scoping*);

VISTA l’istanza per l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*”, ai sensi degli articoli 13 comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006, trasmessa dal Proponente il 22 agosto 2022 e acquisita dalla Direzione con prot. MiTE.102631 del 23 agosto 2022;

VISTO che la Direzione con nota prot. MiTE.102818 del 23 agosto 2022 ha comunicato al Proponente la procedibilità dell’istanza e ha pubblicato sul proprio sito internet l’avviso al pubblico e la documentazione progettuale e amministrativa oggetto di consultazione, informandone la Commissione, e comunicando altresì che la consultazione si sarebbe conclusa entro 45 giorni dalla pubblicazione, avvenuta il 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO che la documentazione acquisita a seguito dell’avvio della consultazione sul “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*”, consiste in:

- Proposta di Programma;
- Rapporto Ambientale;
- Studio di Incidenza Ambientale;
- Sintesi Non Tecnica;
- Avviso al pubblico del 23/08/2022 di cui all’art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nell’ambito della Consultazione pubblica sono pervenute osservazioni delle quali la Commissione ha tenuto conto nel parere;

CONSIDERATO che con nota CTVA.9130 del 23 novembre 2022, acquisita dall'Autorità Competente al prot. MiTE.146669 del 23 novembre 2022, la Commissione ha trasmesso il parere n. 358 del 22 novembre 2022;

CONSIDERATO che con nota prot. 40954-P del 15 novembre 2022, acquisita al prot. MiTE.142527 del 15 novembre 2022, la Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha trasmesso il parere tecnico di competenza;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

a) il parere n. 358 del 22 novembre 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS, costituito da n. 35 (trentacinque) pagine;

b) il parere prot. 40954-P del 15 novembre 2022 del Ministero della Cultura, costituito da n. 24 (ventiquattro) pagine;

DECRETA

Art.1

(Parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica)

1. La procedura di Valutazione Ambientale Strategica del “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*” e della relativa documentazione presentata dall’ Agenzia per la Coesione territoriale, in qualità di Proponente, si conclude con l’emanazione del presente decreto di Valutazione Ambientale Strategica con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art.2

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

1. Il Proponente, nella formulazione definitiva del “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*”, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS, comprese nel parere n. 358 del 22 novembre 2022 che costituisce parte integrante del presente decreto, anche ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 3

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero della Cultura)

1. Il Proponente, nella formulazione definitiva del “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*”, deve tenere conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni espresse dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti

e Paesaggio – Servizio V del Ministero della Cultura, dagli Uffici territoriali del Ministero della Cultura e dagli Uffici di settore delle Regioni e Province autonome, comprese nel parere prot. 40954-P del 15 novembre 2022 che costituisce parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi adempimenti.

Art. 4
(Disposizioni finali e pubblicazioni)

1. La Dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, deve illustrare in che modo le raccomandazioni, i suggerimenti, le condizioni e osservazioni sono state integrate nel Programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni.

2. Dopo l'approvazione del “*Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT*” si provvede alla loro pubblicazione come previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il Proponente trasmette la documentazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini della pubblicazione sui siti web delle Autorità interessate dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

4. Il presente decreto di Valutazione Ambientale Strategica è reso disponibile, unitamente ai pareri resi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS e dal Ministero della Cultura, sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA

Gilberto Pichetto Fratin



GILBERTO PICHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
MINISTRO
12.12.2022 13:40:07
GMT+01:00

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Gennaro Sangiuliano

Firmato digitalmente da
GENNARO SANGIULIANO

CN = SANGIULIANO GENNARO
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

*** * ***

Parere n. 358 del 22/11/2022

Piano:	<i>Valutazione Ambientale Strategica</i> <i>Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)</i> <i>Rapporto Ambientale</i> ID_VIP: 8521
Autorità Proponente:	Agenzia per la Coesione Territoriale
Autorità Procedente:	Agenzia per la Coesione Territoriale

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D.Lgs. n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
- l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - o il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*
- l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale l’autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie*”;
- l’art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:
 - o il comma 1 ai sensi del quale “*Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità*

precedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”;

- *il comma 4 secondo cui “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. (Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”;*
- l’art.14. recante le modalità della Consultazione, così come sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, e in particolare:
 - *il comma 2 secondo il quale: “Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lettera b), legge n. 233 del 2021)”;*
 - *l’Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante “Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13”;*
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
- le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats

Directive 92/43/EEC”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “*HABITAT*” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europea-2003*”;
- la “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018;

RICHIAMATI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l’Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Border Management and Visa Instrument – BMVI)
- Regolamento (UE) 2021/1056 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF)

CONSIDERATO anche che:

- Il Programma Nazionale per la Transizione Giusta (PN JTF IT), previsto dal Regolamento (UE) 2021/1056, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF), è diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all’ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio-economiche, derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima, di cui all’art. 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e verso un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050.

DATO ATTO che in relazione al Reg. 852/2020 UE e al principio DNSH “do no significant harm”

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il “Piano d’azione per la finanza sostenibile” del 2018 della Commissione Europea;
- il Regolamento (Ue) 2020/852 stabilisce all’art. 1 (oggetto e campo di applicazione) i criteri per determinare se una attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e quindi all’art 3 (criteri di ecosostenibilità delle attività economiche) dichiara che al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, una attività economica è considerata ecosostenibile se:
 - contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
 - non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
 - è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
 - è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2.
- l’articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede quindi il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “do no significant harm”). Tale articolo definisce il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che “Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche” sostenendo “attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 reca Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- la Nota congiunta MITE-DPCOE (PCM) fornisce gli indirizzi operativi per un efficace applicazione del Principio DNSH nell’ambito dei processi di VAS assicurando, nel contempo, l’esaustività della verifica del principio DNSH secondo quanto raccomandato dalla Commissione Europea (al link <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>).

DATO ATTO che

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MiTE) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali è l'Autorità Competente per la VAS;
- L'Agenzia per la Coesione Territoriale (d'ora innanzi Autorità Proponente) con nota del 22/08/2022 acquisita al prot. MiTE 102631 del 22.08.2022, ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS della Direzione Valutazioni Ambientali (d'ora innanzi Divisione) istanza per l'avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 del D. Lgs. 152/2006 sul “Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)” (d'ora innanzi “PN JTF IT”);
- la Divisione con nota prot. n. MITE 102818 del 23.08.2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e pubblicazione della documentazione. La nota è stata contestualmente trasmessa alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) per l'avvio dell'istruttoria VAS, comunicando inoltre:
 - o l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Ambientale sul sito internet istituzionale dell'autorità competente all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8765>
 - o che la consultazione sul Rapporto Ambientale avrà una durata pari a 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito internet istituzionale dell'autorità competente.

VISTE e TENUTO CONTO

- che sono pervenute le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., sul Rapporto ambientale (in seguito “RA”)
- che di tali osservazioni (2 giunte oltre i termini) si sintetizza quanto segue:

Titolo	Codice elaborato	Data	Contenuti
Osservazioni dell'Ente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	MiTE-2022-0114213	20/09/2022	L'Autorità di Bacino rileva che il RA non acquisisce quanto trasmesso dalla medesima Autorità nell'ambito della consultazione preliminare, ribadisce tali considerazioni e ribadisce la necessità di parere di conformità nel caso – in fase esecutiva – gli interventi interferiscano le pianificazioni di ambito.
Osservazioni del Comune di Canosa di Puglia	MiTE-2022-0118926	26/09/2022	La Sezione SUAP Ambiente Sport del Comune di Canosa di Puglia formula alcune osservazioni relative principalmente alla necessità di interpolare i tracciati con le caratteristiche ed il sistema vincolistico della pianificazione vigente e di coordinare la pianificazione con i finanziamenti ricevuti.
Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna assessorato della difesa dell'ambiente	MiTE-2022-0122945	06/10/2022	L'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, in riferimento alle Misure di accompagnamento (Cap. 8.4), ritiene opportuno un ulteriore approfondimento delle analisi condotte sugli impatti per le tipologie di intervento relative agli interventi

			infrastrutturali, di ripristino ambientale e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Con riferimento agli indicatori di processo, propone l'inserimento dell'indicatore "superficie occupata da impianti di produzione energetica da FER" disaggregato per tipologia in relazione alle categorie di destinazione d'uso de suolo.
Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna	MiTE-2022-0123817	07/10/2022	L'Assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, rilevando le interazioni con gli interventi mirati alla decarbonizzazione del sistema della mobilità e dei trasporti regionale, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in relazione all'analisi di coerenza delle azioni del Piano con il Piano Regionale dei Trasporti.
Osservazioni dell'Ente ARPA Puglia – oltre i termini	MiTE-2022-0126723 MiTE-2022-0132069	13/10/2022 25/10/2022	ARPA Puglia, riguardo l'analisi di coerenza interna ed esterna, rileva situazioni di potenziale incoerenza tra le azioni 2.1 e 2.2 e gli obiettivi di sviluppo della SNSvS sia dell'area Pianeta che dell'area Prosperità in particolare in riferimento alla tutela della biodiversità. Lo stesso per tutte le azioni che possano comportare trasformazioni fisiche dei territori interessati. Relativamente alle misure di mitigazione, nel caso di impianti agrivoltaici ritiene inoltre che gli stessi debbano soddisfare i requisiti previsti nelle Linee Guida MiTE.
Osservazioni Regione Puglia – oltre i termini	MiTE-2022-0139602	09/11/2022	Il Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Sezione Competitività dopo aver rilevato alcune carenze nei contenuti, in riferimento al rapporto con altri piani pertinenti (cap. 7.2 RA), condivide quanto riportato e propone di considerare nell'analisi anche i seguenti: 1. Piano di Sviluppo Strategico - ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata (https://www.agenziacoessione.gov.it/wp-content/uploads/2019/09/PUGLIAPIANO-STRATEGICO_compressed.pdf); 2. Piano Operativo Triennale del Porto di Taranto POT.

CONSIDERATO che la documentazione acquisita a seguito dell'avvio della consultazione sul PN JTF IT consiste nel:

- Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)
- Rapporto Ambientale Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT) (comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale);
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale del Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT)

- Avviso al pubblico del 23/08/2022 di cui all'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la valutazione del Programma e del Rapporto Ambientale nonché dell'adeguatezza delle misure di monitoraggio viene effettuata tenendo conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

CONSIDERATI gli elaborati oggetto di consultazione e in particolare:

Con riferimento al Programma:

Tra i contenuti del PN JTF IT sono individuate le strategie del programma, le priorità, il piano di finanziamento, le condizioni abilitanti, l'autorità di programma, il partenariato, ed in particolare:

La STRATEGIA del PN JTF IT come di seguito descritta:

- Il PN JTF IT contribuisce alla strategia del Green Deal europeo, orientata a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutrale entro la metà del secolo e all'attuazione dei 17 SDGs dell'Agenda ONU 2030 sottoscritta anche dal nostro Paese nel 2015.
- Il PN JTF IT, nel fare propri i target europei di riduzione delle emissioni di carbonio e lotta ai cambiamenti climatici, declina le proprie azioni in linea con quanto richiamato dall'Allegato D del Country Report 2020, agendo altresì in sinergia e complementarità con i Piani Regionali (PR) di Puglia e Sardegna, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) al fine di rafforzarne e massimizzarne gli impatti attesi.

Gli OBIETTIVI del PN JTF IT sono come di seguito declinati:

- Il PN JTF IT fa propri gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) con particolare attenzione al tema della decarbonizzazione (prevista dal PNIEC entro il 2025).
- Gli obiettivi del PN JTF IT sono allineati con quelli previsti dal Piano per la transizione ecologica (PTE) elaborato dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), recentemente approvato, che definisce un quadro organico delle politiche ambientali ed energetiche, integrato anche con gli obiettivi del PNRR.
- La strategia del PN JTF IT fa perno altresì sulle Smart Specialisation Strategy (S3) delle due Regioni, Puglia e Sardegna, per le politiche di ricerca sviluppo e innovazione e riferimento per ulteriori ambiti di intervento (tecnologie avanzate, digitalizzazione, competitività delle PMI, competenze).
- Le azioni previste dal PN JTF IT concorrono all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.
- L'Obiettivo strategico o obiettivo specifico del PN JTF IT è il seguente: *“JSO8.1. - Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi”* per le aree Sulcis Iglesiente e di Taranto.

Le PRIORITÀ E LE AZIONI del PN JTF IT sono come di seguito declinate:

1. Priorità: 1. Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente

- Azione 1.1 – Sulcis Iglesiente - Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili

- Azione 1.2 – Sulcis Iglesiente - Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche
- Azione 1.3 – Sulcis Iglesiente - Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia
- Azione 1.4 – Sulcis Iglesiente - Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche
- Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente - Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca
- Azione 1.6 – Sulcis Iglesiente - Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione
- Azione 1.7 – Sulcis Iglesiente - Sostegno a percorsi di up-skilling e di re-skilling per disoccupati e lavoratori a rischio per effetto della transizione; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro; investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione
- Azione 1.8 – Sulcis Iglesiente - Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività.

2. Priorità: 2. Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto

- Azione 2.1 – Provincia Taranto - Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili per soddisfare l'aumento della domanda prevista in conseguenza della transizione
- Azione 2.2 – Provincia Taranto - Sostegno a progetti di ricerca e allo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde
- Azione 2.3 – Provincia Taranto - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali
- Azione 2.4 – Provincia Taranto - Sostegno a progetti di ricerca di rilevante impatto nella prospettiva della transizione e della diversificazione dell'economia locale
- Azione 2.5 – Provincia Taranto - Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione e diversificazione economica del territorio
- Azione 2.6 – Provincia Taranto - Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi
- Azione 2.7 – Provincia Taranto - Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica (anche con la creazione di ITS/Academy, Servizi di orientamento e Centri per l'impiego)
- Azione 2.8 – Provincia Taranto - Offerta dei servizi di cura

3. Priorità Assistenza Tecnica

- Azione 7.1 Supporto all'Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi coinvolti nell'implementazione del PN
- Azione 7.2 Assistenza al Partenariato e ai beneficiari; informazione e comunicazione

- Azione 7.3 Valutazioni, VAS e DNSH

Con riferimento al Rapporto Ambientale:

Il Rapporto Ambientale (nel proseguo del testo RA), relativo alla procedura di VAS per il PN JTF IT, presenta i seguenti contenuti:

- Il capitolo 1 riporta un'introduzione, dove viene presentati i contenuti e lo scopo del RA.
- Il capitolo 2 descrive il processo di VAS.
- Il capitolo 3 descrive l'oggetto della procedura, descrivendo la natura e gli obiettivi del Fondo per la Transizione Giusta ed i contenuti delle proposte e le risorse coinvolte;
- Il capitolo 4 descrive le relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale internazionale (Agenda 2030, Accordo di Parigi), europeo (Green Deal e Piano per la ripresa dell'Europa) e nazionale.
- Il capitolo 5 inquadra le aree interessate dal punto di vista fisico generale e socio-economico.
- Il capitolo 6 caratterizza il contesto territoriale del Sulcis Iglesiente.
- Il capitolo 7 caratterizza il contesto territoriale di Taranto.
- Il capitolo 8 riporta l'analisi degli impatti sull'ambiente in conformità al principio DNSH.
- Il capitolo 9 riporta la valutazione di incidenza sui siti della rete Natura2000.
- Il capitolo 10 riporta le indicazioni per il monitoraggio.

PREMESSO che:

- Il Fondo per la Transizione Giusta (JTF) è un nuovo strumento finanziario nel quadro della politica di coesione, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica.
- Il Fondo è volto a garantire che il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici assunti nell'ambito dell'European Green Deal, finalizzato a rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050, avvenga in modo equo e non lasci indietro nessuno.
- Il Fondo JTF sostiene le Regioni e i territori mediante sovvenzioni nei settori che sono ritenuti maggiormente sensibili ed esposti alle conseguenze della transizione verso la neutralità climatica, anche a causa della loro connessione e dipendenza dai combustibili fossili, tra cui il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, e dai processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra.
- L'accesso al Fondo è assicurato mediante la definizione, da parte degli Stati membri, dei cosiddetti Piani territoriali per una transizione giusta (previsti dall'art. 11 del Regolamento UE 2021/1056); all'interno dei quali devono essere previste tutte le tipologie di intervento necessarie ad affrontare le sfide per la transizione nel breve e nel lungo periodo di un determinato territorio, con un orizzonte temporale al 2030 e con una particolare attenzione alle misure di diversificazione e modernizzazione economica dei territori di interesse, nonché alle misure di riqualificazione professionale e di inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro.

- I principali settori di investimento sono quelli in grado di incidere maggiormente sulla trasformazione dei territori e sulla loro competitività e sostenibilità sociale, economica e ambientale nel medio-lungo periodo. Fra questi: le tecnologie per l'energia pulita, la riduzione delle emissioni, il recupero dei siti industriali, la riqualificazione dei lavoratori.
- Nell'Allegato D della Relazione per paese relativa all'Italia 2020 (COM(2020) 150 final) (<https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/Allegato-D-2020-1.pdf>) pubblicato nell'ambito del Semestre Europeo 2020, la Commissione europea ha individuato i territori più duramente colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra in ciascun Stato membro. Le aree identificate come potenziali beneficiarie dei finanziamenti del JTF sono l'area di Taranto e l'area del Sulcis Iglesiente.
- Il programma si concretizza nell'attuazione di due Piani Territoriali riguardanti i territori del Sulcis Iglesiente e di Taranto, per ognuna delle quali è stata disposta la redazione di uno specifico piano territoriale per una transizione giusta, secondo il template di cui all'Allegato II del Regolamento (UE) 1056/2021.
- Le risorse del JTF assegnate all'Italia ammontano a 988.405.015€, circa 555,6M€ derivano dallo strumento dell'UE per la Ripresa (risorse a norma art. 4 Reg 2012/1056) e circa 432,8 M€ dal quadro finanziario pluriennale (risorse a norma art. 3 Reg 2012/1056). A tali risorse si sommano 41.183.543€ dedicati all'Assistenza tecnica (a norma dell'art. 36,4 del Reg 2021/1060), per un totale di 1.029.588.558€.

CONSIDERATO che, relativamente alle relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale (rif. Capitolo 4 del RA)

- Il riferimento principale, in materia di obiettivi di sostenibilità a livello internazionale, è sicuramente rappresentato da Agenda 2030, il programma di azione sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvato dall'Assemblea Generale dell'ONU;
- Il riferimento per i cambiamenti climatici è l'Accordo di Parigi, siglato il 12 dicembre 2015 al termine della COP21, la XXI Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che sancisce l'impegno internazionale a lungo termine per "contenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5°C rispetto ai livelli pre-industriali";
- A livello europeo, Il PN JTF IT si inquadra in un processo unitario di programmazione strategica e operativa la cui cornice di riferimento è data dai seguenti atti e documenti di livello europeo:
 - o le Comunicazioni relative alla duplice transizione verde e digitale ossia il Green deal europeo (COM 2019 640 final), programma per il periodo 2020- 2030 che risponde all'obiettivo generale del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e si propone come strategia di attuazione di Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi;
 - o il NEXT Generation EU (NGEU), pacchetto di strumenti finanziari per complessivi 750 miliardi di €, approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo, al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19, e vincolato al bilancio di lungo termine UE, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, i cui principali strumenti sono il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU);

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi di sviluppo e investimento europei (fondi SIE), che introduce fra l'altro il principio Do No Significant Harm (DNSH)¹;
 - Regolamento UE 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica («Legge europea sul clima»);
 - Regolamento 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'Energia che prevede l'obbligo per gli stati membri di elaborare un Piano integrato per il Clima e l'Energia 2021-2030.
- A livello nazionale, Il PN JTF IT tiene conto delle evoluzioni strategico-programmatiche di recepimento degli obiettivi climatico-ambientali europei e in particolare:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Italia domani”, documento stilato dal Governo italiano per gestire gli investimenti, pubblicato il 05/05/2021 e trasmesso dal governo italiano alla CE ed è stato approvato, in via definitiva, il 13/07/2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio;
 - il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) e la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (*Long Term Strategy – LTS*) per gli interventi di politica energetica e ambientale, di cui è atteso un futuro aggiornamento degli obiettivi per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti in sede europea;
 - il Piano per la transizione ecologica (PTE), elaborato dal MiTE e adottato dal CITE (Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica), a febbraio 2022, con l'obiettivo di definire un quadro organico delle politiche ambientali ed energetiche, integrato rispetto al PNRR;
 - La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) del 2017.
 - la Strategia nazionale di Specializzazione intelligente 2021/2027 (SNSI) per l'attuazione degli interventi relativi alle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione;
 - il Programma nazionale per la ricerca 2021/2027 (PNR) che rappresenta il principale documento strategico che orienta le politiche della ricerca in Italia;
 - il Piano Sud 2030 Sviluppo e coesione per l'Italia, come documento strategico di visione prospettica di coesione per l'intero paese nel medio-lungo periodo;
 - il Piano Italia digitale 2026 per la diffusione delle tecnologie digitali nel paese;
 - il Piano nazionale Transizione 4.0 per rafforzare il tasso d'innovazione del tessuto imprenditoriale del Paese incentivando gli investimenti in tecnologie all'avanguardia, in RSI e in competenze digitali e manageriali.

CONSIDERATI E VALUTATI i contenuti del Programma e del Rapporto Ambientale si evidenzia:

1. I contenuti e l'ambito di riferimento del Programma

- Nel Capitolo 4 del RA “Relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale”, l'Autorità Proponente dichiara che la cornice di riferimento del PN JTF IT è data da un elenco di documenti prima

¹ Recital 10: Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30% delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, *i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*. Meccanismi adeguati per garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.

citati nel presente parere (cfr. il precedente “Considerato” relativamente alle relazioni del programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale), tra cui la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (“SNSvS22” del 21 giugno 2022, versione aggiornata e consolidata, riportata in Tabella 4.1 del RA), il Piano per la Transizione Ecologica (PTE, approvato dal CITE, Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, con delibera n.1 dell’8 marzo 2022), gli obiettivi sia del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) sia della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

- Nei capitoli 6 e 7, di caratterizzazione del contesto di riferimento per le due aree interessate, è contenuta anche l’analisi di coerenza con la pianificazione strategica e settoriale nella quale vengono analizzate le relazioni del Piano con i seguenti piani e programmi pertinenti, tra cui le Aree Naturali protette e Rete Natura 2000, è effettuata in particolare con la:
 - Programmazione strategica
 - Pianificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale
 - Pianificazione in materia di biodiversità e aree protette
 - Pianificazione in materia di gestione delle acque e prevenzione del rischio idrogeologico
 - Pianificazione in materia di qualità dell’aria
 - Pianificazione in materia di clima ed energia
 - Pianificazione in materia di trasporti
 - Pianificazione in materia di rifiuti e bonifica dei siti contaminati

2. La procedura di VAS

- Nel Capitolo 2 “Inquadramento normativo procedurale”, l’Autorità Proponente dichiara che il RA del PN JTF IT è generato dall’osservanza delle norme europee e nazionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, da leggere in parallelo alle norme che regolano i processi di formazione, adozione ed approvazione dei Piani.
- Ai paragrafi 2.1 e 2.2 vengono presentate e dettagliate le norme di riferimento e gli aspetti procedurali.
- Al paragrafo 2.3 è descritto il processo di partecipazione e consultazione. In particolare, nel paragrafo 2.3.3 è riportata la consultazione nella fase di scoping e le sue ricadute sul RA, con una descrizione dei soggetti coinvolti e degli esiti della consultazione,

3. Metodologia di analisi

- Nel Capitolo 4.4. “Analisi di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale”, il livello di coerenza delle azioni previste nei piani delle aree del Sulcis Iglesiente e di Taranto è valutato rispetto al sistema di aree-scelte strategiche-obiettivi della SNSvS (Versione 2021), agli SDG dell’Agenda 2030, ai 6 obiettivi ambientali dell’UE, come individuati dal Regolamento Tassonomia 852/2020/UE. Risultando disponibile la versione consolidata della SNSvS (“SNSvS22” del 21 giugno 2022, versione aggiornata e consolidata riportata in Tabella 4.1 del RA) su cui la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere positivo il 28 settembre 2022, che, benché ancora non pubblicata, risulta a disposizione delle amministrazioni centrali e regionali, che hanno sviluppato la propria strategia regionale in accordo a tale versione, si ritiene che l’analisi coerenza venga effettuata in riferimento alla SNSvS22.
- Nel Capitolo 6 e nel Capitolo 7, dopo una caratterizzazione del contesto di riferimento delle aree interessate, è effettuata un’analisi di coerenza per l’area Sulcis Iglesiente (paragrafo 6.2.9) e Taranto (7.2.9) rispetto agli strumenti pianificatori a livello sub-nazionale, basandosi sulle caratteristiche

desumibili dalle previsioni del Programma, allo stato attuale delle informazioni disponibili.

- Nel Capitolo 8 è proposta un'analisi degli impatti sull'ambiente seguendo il seguente approccio:
 - Fase 1: Definizione delle componenti e sub-componenti ambientali oggetto di analisi;
 - Fase 2: Analisi delle azioni di piano e loro organizzazione in forma utile all'analisi delle interazioni;
 - Fase 3: Predisposizione della Matrice delle interrelazioni Obiettivi/Scelte di Piano ("Matrice di VAS") ed identificazione di possibili interazioni;
 - Fase 4: Assegnazione argomentata di un valore di impatto, mediante la predisposizione di schede/dossier di valutazione
 - Fase 5: Valutazione della performance complessiva del Programma.
- Nel Capitolo 8 è sviluppata l'analisi di conformità al principio DNSH, finalizzata a garantire che il JTF non concorra a finanziare attività che possono recare un danno significativo agli obiettivi ambientali dell'Unione, come definiti all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, cosiddetto "Regolamento Tassonomia". L'analisi è contenuta in uno specifico segmento della scheda di analisi degli impatti, dove, per ognuna delle azioni del PT e per ognuno dei 6 obiettivi ambientali, è associato uno dei seguenti giudizi di conformità:
 - 0 = Il tipo di operazione prospettata ha un impatto prevedibile nullo o irrilevante sull'obiettivo ambientale correlato agli effetti diretti e indiretti primari della misura lungo il suo ciclo di vita, data la sua natura, e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo considerato.
 - 100 = Il tipo di operazione prospettata è indicato con un coefficiente del 100% in relazione al supporto al cambiamento climatico o all'ambiente (Annex 1 del Regolamento generale), e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo pertinente
 - S = Il tipo di operazione prospettata "contribuisce sostanzialmente" a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento sulla tassonomia, e come tale è considerata conforme al DNSH per l'obiettivo considerato.
 - C = Il tipo di operazione prospettata può essere considerato conforme al principio DNSH in base alle considerazioni sugli impatti ambientali attesi riportate al punto 2 e nel rispetto delle misure di accompagnamento indicate al punto 3.
- Nel Capitolo 9 è riportata la Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura2000, utilizzando un approccio probabilistico che riesca a mettere in evidenza le linee di azione del Programma Regionale che, più di altre, hanno caratteristiche tali da potere essere giudicate a rischio di interferenza con siti della Rete Natura2000. Questo approccio si basa su riflessioni sui vari segmenti del piano, definendo la loro potenzialità di incidenza in funzione di alcuni parametri significativi definiti come:
 - Potenziale tipologico;
 - Potenziale localizzativo;
 - Potenziale quantitativo.

4. Caratterizzazione del contesto

- Nei Capitoli 6 e 7 del RA l'Autorità Proponente presenta un'analisi del contesto, volta a intercettare alcune dinamiche significative del territorio di riferimento del PN JTF IT specifiche per l'area del Sulcis Iglesiente e di Taranto.
- Dopo un generale inquadramento delle aree in riferimento a caratteri fisici generali (caratteristiche del territorio; infrastrutture), inquadramento socio-economico (qualità della vita, istruzione, lavoro; attività produttive); principali vincoli e limitazioni alla trasformazione, ciascun contesto di riferimento è caratterizzato rispetto agli aspetti ambientali pertinenti in relazione ai 6 obiettivi ambientali dell'Unione Europea e rispetto alle relazioni del piano con altri piani e programmi regionali pertinenti.
- Nel ritenere nel complesso soddisfacente tale trattazione si evidenzia che per la componente ambientale "Popolazione e Salute umana" alcuni aspetti non sono trattati in maniera esauriente e nello specifico si rinvia alle valutazioni svolte nel presente testo nella parte concernente le modalità di recepimento delle osservazioni prodotte dalla CTVA in sede di parere di scoping.

5. Analisi di Coerenza

Analisi rispetto ad obiettivi nazionali e sovranazionali

- L'analisi riportata nel Capitolo 4.4 "Analisi di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale", è effettuata per Azione e non per tipologia di intervento riportata nell'Azione. Tale metodo non consente di valutare correttamente la coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi strategici della SNSvS. In particolare, l'Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente e l'Azione 2.3 – Provincia di Taranto comprendono tipologie di intervento molto differenti tra loro che necessitano di un'analisi dedicata a livello di intervento. Nel seguito un'analisi specifica.
- Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente - Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca. L'azione – coerente con il Reg. 1056/2021 art. 8.2. a,c,m, con l'S3 e con l'azione 1.1.1. e 1.1.2 PR FESR, finanzia progetti di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico volti, in via prioritaria ma non esclusiva, alla:
 - adozione di tecnologie/sistemi di bonifica e riutilizzo di rifiuti geominerari;
 - riconversione energetica processi produttivi;
 - sviluppo di nuove soluzioni e trasferimento tecnologico per l'economia circolare;
 - sviluppo di progetti legati al tema dell'utilizzo dell'idrogeno ed energie rinnovabili.
- La Tabella 4-6 (pag. 91 RA) "Matrice di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT per l'area del Sulcis-Iglesiente con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale" riporta impatti positivi dell'Azione 1.5 su parte dell'Area Pianeta e su tutta l'Area Prosperità. In particolare va meglio chiarito come l'Azione 1.5 nel suo complesso possa arrestare la perdita di biodiversità influenzando positivamente l'obiettivo strategico I.3 "Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione", mentre probabilmente alcuni degli interventi legati alla filiera dell'idrogeno verde possono influenzare positivamente l'obiettivo II.6 "Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera", considerato invece non rilevante per l'Azione. Relativamente invece all'adozione di tecnologie/sistemi di bonifica e riutilizzo di rifiuti geominerari, va meglio chiarito quale sia l'impatto positivo sugli obiettivi II.1 (Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione) e IV.6 (Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l'intera filiera), approfondendo meglio le possibili

ricadute positive sugli obiettivi ricompresi nella scelta II (Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali). Prevedendo quindi l’Azione 1.5 la realizzazione di interventi molto differenti tra loro, si ritiene che la valutazione rispetto all’SNSvS debba essere effettuata separatamente per i diversi interventi.

- Azione 2.3 – Provincia Taranto - Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali. L’azione, in coerenza con il Reg. 1056/2021 art. 8.2.i, prevede la realizzazione di:
 - un dissalatore per tutelare la risorsa idrica di qualità e destinando agli usi industriali quella marina dissalata. Il nuovo dissalatore produrrà, su un’area di circa 40.000 mq, circa 1 mc/s di acqua con caratteristiche adeguate ad alimentare i circuiti produttivi, liberando così la risorsa idrica di qualità attualmente in uso per dedicarla agli usi civici restituendola alla popolazione.
 - Interventi di *bioremediation* su terreni da ripristinare con particolare riferimento a quelli ricadenti nell’Area di crisi industriale complessa dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, nel rispetto del principio “Chi inquina paga”. Tali interventi escludono le aree SIN di interesse del Commissario.
- La Tabella 4-7 (pag 97 RA) “Matrice di coerenza degli obiettivi del PN JTF IT per l’area di Taranto con gli obiettivi di sostenibilità e di protezione ambientale” riporta impatti positivi dell’Azione 2.3 su tutta l’Area Pianeta e su parte di quella Prosperità, mentre invece gli obiettivi strategici II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera” non sono influenzati positivamente dall’intervento relativo al dissalatore (a causa dei consumi energetici necessari per la dissalazione dell’acqua di mare: Consumo di energia termica 12 kWh/m³ ed elettrica 17÷18 kWh/m³ per distillazione a Flash Multi-Stadio (MSF) e Consumo di energia elettrica 2,2÷ 6,7 kWh/m³ per processi a membrana (*Reverse Osmosis, RO*) (C. Fritzmann, *Desalination*, 2007, 216, 1; *The International Desalination&Water Reuse*, Nov./Dec. 2008, 18(3); W.J. Koros, *AIChE Journal*, October 2004, 50(10), 2326; *Water Desalination Report*, 2008, 14(12)), diversamente dal bioremediation che ha influenza positiva sulle emissioni. Analogamente non appare pertinente l’effetto positivo di tali interventi su III.2 “Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti” e IV.1 “Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare” e, ancora, l’effetto dell’intervento relativo al dissalatore non risulta positivo, come indicato in tabella genericamente per l’Azione 2.3, ma negativo su “I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici”, II.1 “Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero” e sugli altri obiettivi correlati (l’uso di dissalatori causa un aumento di salinità nelle acque marine riceventi a causa dello scarico dei concentrati salini con possibili rischi per biodiversità e causa inquinamento marino da scarichi di sostanze chimiche - antincrostanti, antivegetativi, antischiuma – e dalla fuoriuscita di effluenti a più alta temperatura, nel caso di multi-stage flash (UNEP, 2008. *Desalination Resource and Guidance Manual for Environmental Impact Assessments*. United Nations Environment Programme, Regional Office for West Asia, Manama, and World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo). Infine, considerato il costo dell’acqua dissalata - pari a 0,9÷1,4 \$/m³ (MSF) e ≈ 0,50 ÷ 0,70 \$/m³ (RO) (C. Fritzmann, *Desalination*, 2007, 216, 1; Ettouney et al., December 2002, 32; B. Van der Bruggen et al., *Desalination*, 2002, 143, 207) – il contributo sugli obiettivi I.1 “Ridurre l’intensità della povertà” (Area Persone), il contributo dell’intervento Dissalatore in particolare dovrebbe essere valutato considerando il possibile rischio delle negative ricadute economiche sulla popolazione relative all’aumento indiretto del costo della risorsa idrica. Relativamente invece agli interventi di *bioremediation* (all’interno dell’azione 2.3) va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi ricompresi nella scelta VI (Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l’economia). Prevedendo quindi l’Azione 2.3 la realizzazione di interventi molto differenti tra loro (un dissalatore ed interventi di *bioremediation*), si ritiene che la

valutazione rispetto all'SNSvS debba essere effettuata separatamente per le diverse tipologie di interventi proposte.

- In riferimento all'Azione 1.4 (Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche), finalizzata principalmente a effettuare, nel rispetto del principio “Chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE, interventi di bonifica e successive rifunionalizzazioni produttive delle aree del Sulcis Iglesiente, va meglio chiarito il rapporto tra tale azione e quanto citato nell'azione 1.5, in cui vengono ugualmente richiamati gli interventi di bonifica. Inoltre, va meglio chiarito come il finanziamento di interventi di bonifica di forme di inquinamento di siti contaminati, riconducibili a sorgenti inquinanti generate da attività di origine antropica, siano compatibili col rispetto del principio del “chi inquina paga”.
- In riferimento alle Azioni: Azione 1.7 – Sulcis Iglesiente “Sostegno a percorsi di up-skilling e di re-skilling per disoccupati e lavoratori a rischio per effetto della transizione; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro; investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione”; Azione 2.7 – Provincia di Taranto “Supporto alla creazione di corsi di riqualificazione per i lavoratori colpiti dalla transizione e percorsi formativi per la diversificazione economica; Azione 1.8 – Sulcis Iglesiente “Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività”; Azione 2.8 - Provincia di Taranto – “Offerta dei servizi di cura per la conciliazione tra lavoro e famiglia e servizi di cura”, il programma, nel suo insieme, mira a sostenere l'obiettivo di mitigare gli impatti della transizione e orientarsi a principi di sostenibilità coerentemente la strategia proposta sostiene la diversificazione del tessuto produttivo verso settori green e innovativi, favorendo nel contempo opportunità di formazione e di inserimento lavorativo in questi settori, anche al fine di contrastare gli effetti che la transizione può produrre nel breve periodo. In tale ottica le Azioni proposte si collocano entro tale quadro strategico orientato alla sostenibilità, sebbene non sempre venga esplicitata in modo diretto la ricaduta positiva dell'effetto di tali azioni sulle componenti ambientali considerate.
- Per tali azioni, orientate a produrre servizi, ma anche infrastrutture, volte a contrastare la transizione economica, sarebbe opportuno che si esplicitino come, in relazione ai servizi, il rafforzamento degli skills e le azioni di sviluppo imprenditoriale oltre a contribuire a generare lavoro e quindi a mitigare gli effetti della transizione concorrano anche al conseguimento degli obiettivi della sostenibilità ambientale. Con riguardo alle infrastrutture, evidenza andrebbe data anche agli effetti negativi che queste potrebbero avere dal punto di vista ambientale, e ai criteri adottabili, in fase attuativa, affinché siano realizzate nel rispetto di principi di sostenibilità.
- In riferimento alle Azioni: Azione 2.4 – Provincia Taranto – “Sostegno a progetti di ricerca di rilevante impatto nella prospettiva della transizione e della diversificazione dell'economia locale”; Azione 2.5 – Provincia Taranto - Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione e diversificazione economica del territorio”; Azione 2.6 – Provincia Taranto – “Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi”, per gli interventi che le attuano viene affermato che "Data la natura prevalentemente immateriale dell'intervento non sono attesi impatti sulla componente" indipendentemente dal grado di immaterialità è opportuno, soprattutto per l'Azione 2.6, nella quale dalla tipologia d'intervento “servizio” si passa a quella dell'infrastruttura (ad esempio l'incubatore, o lo spinoff), è opportuno che anche queste azioni siano indirizzate alla sostenibilità ambientale già a monte della fase attuativa attraverso l'adozione di criteri di selezione nella predisposizione dei bandi (cfr. Tabella DNSH a pag 436 e pag. 453 del RA).
- La mancata evidenza rilevata della ricaduta di alcune azioni nel conseguire gli obiettivi di sostenibilità ad esse correlate, può essere superata attraverso lo svolgimento dell'analisi di coerenza interna, che non risulta essere stata affrontata nel RA. Ricordiamo che l'analisi di coerenza interna mira a verificare la

correlazione tra strategia di intervento (azioni/interventi), obiettivi ambientali assunti nel Programma e priorità ambientali del contesto territoriale e ambientale di riferimento e quindi misura l'efficacia stessa del Programma nel raggiungere, attraverso la strategia sviluppata, nel raggiungere gli obiettivi ambientali assunti.

Verifica di coerenza con il quadro pianificatorio e programmatico a livello sub-nazionale

- L'analisi di coerenza rispetto al quadro pianificatorio e programmatico a livello sub-nazionale (cfr. cap. 4.4 per l'analisi rispetto ad obiettivi nazionali e sovranazionali) è riassunta in due tabelle (pag. 261 Sulcis Iglesiente; pag. 401 Taranto) con riferimento ai singoli Interventi del Programma Nazionale JTF, individuati in base alle Azioni, basandosi sulle caratteristiche desumibili dalle previsioni del Programma, allo stato attuale delle informazioni disponibili;
- L'analisi svolta si ritiene completa rispetto agli strumenti di pianificazione selezionati e se ne condividono gli esiti.

6. Fonti di dati e indicatori selezionati per il processo di VAS

- La tipologia di indicatori selezionati per il processo di VAS prevede la definizione di indicatori di processo, di contributo e di contesto.
- Gli indicatori di contesto, atti a descrivere lo stato attuale del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali e a misurare la sua evoluzione, sia per effetto del programma che di fattori esogeni, sono definiti in base al quadro descrittivo del contesto ambientale, riportato nei capitoli 6 e 7. Le fonti di dati principali sono:
 - indicatori della piattaforma Istat-Sistan dedicata agli SDGs;
 - indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) di fonte Istat;
 - dati e indicatori provenienti dal Sistema Informativo Nazionale Ambientale raccolti ed elaborati da ISPRA e SNPA100;
 - indicatori provenienti dal sistema statistico regionale.
- A livello degli indicatori di contesto, il riferimento utilizzato deriva dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (Tabella 10-2). In modo da contestualizzare a livello territoriale la valutazione del PN JTF IT, sarebbe opportuno che gli indicatori fossero definiti in accordo alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, specifica per le regioni oggetto del PN JTF IT.
- Gli indicatori individuati sono principalmente valutati in maniera qualitativa, e le tematiche oggetto del programma non sono sempre analizzate con l'ausilio di opportuni indicatori. In particolare, rispetto a quanto richiesto nella fase di scoping, gli indicatori non sono articolati in maniera schematica rispetto alle seguenti aree specifiche:
 1. Qualità della vita, istruzione, lavoro
 2. Attività produttive
 3. Rischio sismico
 4. Siti inquinati
 5. Beni culturali e paesaggistici
- Inoltre, gli indicatori proposti, seppur fotografino il quadro complessivo relativo al tema a livello territoriale e con riferimento alle serie storiche, non evidenziano criticità e punti di forza, né consentono

di confrontare la situazione attuale a con le evoluzioni future delle variabili considerate in fase di monitoraggio, potenzialmente influenzate dall'attuazione del PN JTF IT.

- Infine, non risulta che l'Autorità Proponente abbia utilizzato le indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione giusta, al fine da tramutarli, riportandoli nel RA, in indicatori di monitoraggio del PN JTF IT la cui osservazione e verifica consenta all'autorità di gestione in fase di attuazione di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.

7. Impatti sull'Ambiente e conformità al principio DNSH

- Nel Capitolo 8 del RA “Analisi degli impatti sull'ambiente e conformità al principio DNSH”, viene descritto l'approccio operativo scelto ribadendo che, ai fini della integrazione fra procedure, si è ritenuto far riferimento ai 6 obiettivi ambientali delineati nell'analisi DNSH a cui è stato aggiunto un ulteriore obiettivo inerente alla tutela del paesaggio e dei beni culturali.
- Per il rispetto del principio DNSH (che si intende realizzare con lo scopo di segnalare eventuali tipologie di azioni a rischio di non conformità e adottare, nella progettazione dell'azione, tutti gli accorgimenti atti a minimizzare gli effetti potenziali, in modo da garantire il rispetto del principio), si fa riferimento al Regolamento UE 2020/852, e ai regolamenti delegati finora pubblicati (rif. all'atto delegato complementare "Clima" della tassonomia che riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare alla luce degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) al fine di valutare che le azioni messe in campo dal PN JTF IT vengano rivolte a quelle iniziative che sono ecosostenibili per la tassonomia e che quindi, anche attraverso l'attuazione e il rispetto di specifici criteri di screening da riportare, possano garantire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del citato regolamento 2020/852.
- Sono stati richiamati i riferimenti metodologici e di indirizzo per l'applicazione della verifica del Principio DNSH ai programmi della politica di coesione e applicato tale principio in modo integrato con le analisi ambientali relative alla valutazione degli effetti del programma, previste nel processo di VAS.
- Per la metodologia di analisi degli impatti, viene fatto riferimento al punto f) dell'allegato VI al D.lgs 152/06 e viene descritta l'applicazione dell'approccio strutturato in 5 Fasi, dalla definizione delle componenti e sub-componenti, fino alla valutazione della performance complessiva del Programma, applicando al contesto la metodologia di analisi degli impatti.
- Le schede di analisi e le matrici di valutazione sono riportate nel paragrafo 8.3 per ciascuna Azione. In tali schede risultano approfonditi i seguenti aspetti:
 - o Una valutazione dei potenziali ambiti di interferenza fra gli interventi previsti dal PN JTF IT, il sistema ambientale e paesaggistico letto anche in chiave di adattamento al cambiamento climatico, e i fattori di interrelazione che vengono proposti per la valutazione del PN JTF IT.
 - o Gli ambiti di interferenza potenziali e gli orientamenti per la sostenibilità delle azioni, tramite una valutazione qualitativa da sviluppare per obiettivo specifico, tenendo presenti le tipologie di azioni.
- Come anticipato nel capitolo 7.6 del RPA “Metodologia per la valutazione della conformità al principio DNSH”, dove, relativamente alla metodologia per la valutazione della conformità al principio DNSH, dopo una disamina di definizioni ed applicabilità, l'Autorità Proponente affermava che la valutazione DNSH del PN JTF IT sarebbe stata sviluppata attraverso l'analisi dei due Piani Territoriali, le schede

riportate nel RA sono articolate per i due distinti piani benché le valutazioni di coerenza delle azioni con il principio non evidenziano la contestualizzazione con il territorio interessato la valutazione delle specifiche Azioni.

- Ricordando infine che, a differenza di quello che viene trattato dal Regolamento 2020/852, che è finalizzato ad orientare gli investimenti su attività ecosostenibili, nel caso dell'utilizzo dei fondi quali quelli di riferimento per il PN JTF IT si è stabilito di non pretendere un contributo di segno positivo (il cd. contributo sostanziale), bensì si è posto solo un requisito negativo: quello di non peggiorare significativamente le condizioni ambientali (ossia il DNSH). La normativa, quindi, è improntata a garantire almeno una compliance minima che assicuri coerenza con la strategia ambientale europea; tuttavia, non esclude che gli interventi connessi con il PN JTF IT possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali. Ai fini della valutazione della ecosostenibilità delle azioni del PN JTF IT, coerentemente con il recital 10 del Regolamento (UE) 2021/1060 si vuole promuovere che il principio DNSH non vada slegato dal suo stesso quadro regolamentare, che punta ad individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento attraverso la definizione di attività economica ecosostenibile, nel quale il principio DNSH è uno dei 4 criteri, dove il primo è che essa contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali individuati dal regolamento stesso, a partire dalla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che rappresentano una priorità delle politiche di sostenibilità europee. L'Autorità Proponente, nelle schede del RA, recepisce solo parzialmente questo approccio riportando sì un giudizio sintetico ambientale a volte positivo (ad esempio in riferimento alle emissioni di gas serra) e verificando il rispetto del principio DNSH, ma non evidenziando criteri e modalità con i quali assicurare anche in fase attuativa la sostenibilità delle azioni finanziate coerentemente con l'art. 3 del regolamento 2020/852 UE, cioè capaci, tra l'altro, di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali individuati. Tale contributo non sostanziale è analizzato nel seguito in riferimento al Monitoraggio, dove risulterebbe un contributo del PN JTF IT alla riduzione di sole 33.000 ton CO₂eq/anno circa, rispetto alle quasi 15 milioni di ton CO₂eq/anno emesse nelle due aree interessate dal Piano.
- Rispetto alle Misure di Accompagnamento (rif. cap. 8.4) individuate al fine della compatibilità con il principio DNSH delle azioni previste e in generale al fine di migliorare la sostenibilità ambientale del programma si evidenzia che viene fatto riferimento anche alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), predisposta a cura del MEF, nella versione del dicembre 2021, e applicabile ai fondi del PNRR. Nelle schede con le misure di accompagnamento, che si ricorda sono previste per mitigare i potenziali impatti negativi conseguenti l'attuazione del PN JTF, sulla base delle valutazioni complessive eseguite, l'AP dichiara che "...è necessario specificare che l'associazione tra gli interventi del PT e le tipologie di azione/investimento – da cui dipendono le misure di accompagnamento applicabili - si è basata sulle indicazioni al momento disponibili sull'attuazione del programma, come contenute nel §2.3 del PT stesso, nonché informazioni derivanti da iniziative simili/pregresse. Pertanto, la correlazione "azione PT - tipologia di azione/investimento - misure di accompagnamento" potrebbe risultare non perfettamente calzante (ridondante o non esaustiva). In fase attuativa, si raccomanda di valutare caso per caso l'applicabilità delle misure di accompagnamento suggerite, in funzione dell'effettivo contenuto dell'iniziativa finanziata (ad esempio in funzione dell'oggetto del bando o delle spese ammissibili) ed eventualmente consultare set di misure di accompagnamento corrispondenti a tipologie di azioni/intervento diverse da quelle espressamente segnalati nella tabella riportata".
- Condividendo in generale con l'approccio utilizzato per la definizione dei criteri da rispettare in fase di attuazione delle diverse tipologie di iniziative così come riportate nelle schede delle misure di accompagnamento, si ritiene di raccomandare di rivedere tali schede, come tra l'altro previsto, tenendo

conto della verifica di opportunità di fare stringente riferimento alla Guida Operativa citata a seguito della sua già pubblicata revisione, semmai prediligendo il riferimento ai decreti delegati alla Tassonomia oggi già pubblicati e in previsione di pubblicazione, a cui si riferisce comunque la Guida Operativa del MEF, e di utilizzare tali riferimenti per definire, come poi proposto, un set di criteri da rispettare, su cui potrebbe essere opportuno stabilire anche parametri di monitoraggio su cui misurare l'effettiva applicazione di tali criteri in fase attuativa, che potrebbe anche conseguire una misura di indicatori di risultato aggiuntivi. Infine, si ritiene necessario che quando ci si riferisce ai DM relativi ai CAM, come requisito attuativo, questi siano quelli in vigore (ad esempio nella scheda D di pag 484 fanno riferimento a “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017)” che è stato aggiornato e pubblicato, nella nuova versione, ad agosto del 2022).

8. Valutazione di incidenza

- Nella fase di scoping, relativamente alla metodologia per la Valutazione di Incidenza Ambientale, l'Autorità Proponente aveva dichiarato che “per applicazioni a Programmi di ampio respiro, la valutazione non può essere condotta secondo gli standard di accuratezza richiesti, ottenibili solo a fronte di dati progettuali e localizzativi molto dettagliati. È invece possibile utilizzare una sorta di approccio probabilistico, che almeno riesca a mettere in evidenza le linee di azione del Programma che, più di altre, hanno caratteristiche tali da potere essere giudicate a rischio di interferenza con siti della Rete Natura2000”.
- L'approccio era stato solo parzialmente condiviso, nel senso che essendo il PN JTF IT relativo a due aree ben definite geograficamente, si è rilevato che la valutazione di incidenza possa e debba essere effettuata con un ragionevole livello di dettaglio. Si è invitata dunque l'Autorità proponente ad approfondire nel RA questo aspetto per le due aree in esame, coerentemente con le Guide metodologiche e le Linee Guida esistenti sia a livello nazionale (2019) che a livello europeo (2011 e 20121) e con quanto indicato nel documento metodologico redatto da MATTM, MIBACT, ISPRA e Regioni e Province Autonome “VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti” (2011)
- Il R.A. al paragrafo “2.3. Integrazione con la Valutazione di Incidenza Ambientale” evidenzia che ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 152/06 la valutazione di incidenza è dovuta in relazione alla presenza di numerosi siti della Rete Natura 2000 nelle due aree oggetto di intervento, ma l'accento è meramente teorico e non è in alcun modo trattato l'aspetto descrittivo dello stato di conservazione di habitat e specie sia all'interno di SIC, ZPS e ZSC, sia all'esterno, in relazione ad esempio alla rete ecologica regionale con funzione di connettività tra i siti stessi. Inoltre pare trasparire l'assunto per cui si debba porre attenzione solo alle attività o iniziative ricadenti nei siti, mentre le guide metodologiche e le linee guida elaborate dalle autorità europee e nazionali per porre rimedio a plurime contestazioni allo Stato quanto alla inadeguata trasposizione delle direttive eurounitarie “habitat” e “uccelli”, evidenziano come anche piani, progetti, attività e meri interventi posti a distanza anche notevole dai siti protetti possono arrecare potenzialmente effetti incidenti sullo stato di conservazione della biodiversità ivi racchiusa o che vi transita, basti pensare a derivazioni idroelettriche o irrigue che sottraggono alimentazione a stagni e zone umide poste anche a molti chilometri di distanza alle aree protette, o all'aumento del carico trofico delle acque che deriva da nuove attività o insediamenti.
- Non si può inoltre non considerare che detto tema è strettamente e inscindibilmente connesso alla colonna del DNSH relativa alla biodiversità, che trova il proprio fulcro di verifica primariamente nella verifica degli effetti potenziali, positivi o negativi, sullo stato di conservazione dei siti, e sul coordinamento delle attività in programma e da esso discendenti con le azioni pianificatorie proprie dei

piani di gestione dei siti e delle misure di conservazione sito specifiche.

- Ora, come è noto la Direttiva Habitat 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) siano dotati di adeguate Misure di Conservazione e successivamente siano designati da parte degli Stati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Analoghe disposizioni sono state dettate per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE. La normativa europea è stata trapiantata in Italia con il DPR 357/97 e s.m.i. Sostanzialmente si tratta di norme che impongono di proteggere una serie di siti detti di “Rete Natura 2000”, a cui tutte queste aree appartengono, per la straordinaria biodiversità di Habitat e specie che racchiudono, di rango europeo.
- Per tali finalità gli Stati dell’Unione Europea hanno previsto misure di conservazione sito specifiche, a cui l’Italia ha provveduto in prima battuta con D.M. 184/2007 (misure minime uniformi nazionali) demandando poi alle Regioni di integrarle e definirle dettagliatamente per ogni sito. Come precisato dalla Direttiva Habitat, le “misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all’occorrenza prevedere specifici piani di gestione.” Come richiamato anche nelle Linee guida nazionali alla valutazione di incidenza (G.U. n.303 del 28.10.2019), solo nel caso in cui le misure di conservazione non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000. Lo Stato italiano ha fatto ricorso a tale opzione, ritenendo dunque insufficienti i piani territoriali, paesaggistici, naturalistici già esistenti.
- In applicazione di questa disciplina, le Regioni hanno adottato misure di conservazione per i siti Natura 2000, costituite, in particolare, da Criteri Minimi uniformi e da Misure di conservazione sito specifiche cogenti.
- Il piano di gestione si presenta, quindi, come lo strumento che consente di conseguire l’obiettivo della conservazione della biodiversità tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali come indicato dall’art. 2 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; con tale strumento vengono integrati gli aspetti più schiettamente naturalistici con quelli socioeconomici ed amministrativi. Esso, pertanto, deve integrarsi con altri piani di gestione del territorio, in particolare con il Piano Paesaggistico, il Piano Forestale, il Piano Faunistico Venatorio, i Piani Urbanistici ed i Piani delle Aree Protette (nel caso in cui il sito vi ricada in tutto o in parte) e in particolare con il Programma JTF in esame.
- Ciò precisato, in merito alla cogenza delle prescrizioni previste all’interno del perimetro dei Siti Natura 2000, la normativa europea e nazionale e le Linee Guida sopra citate dispongono chiaramente che - a tutela dei siti di Rete Natura 2000 - i piani, progetti e interventi (P/P/I) anche esterni al sito, che possano avere un impatto anche indiretto sul sito, devono essere sottoposti alla Valutazione di Incidenza, e che nell’ambito di questa valutazione deve essere obbligatoriamente acquisito il parere dell’ente gestore del sito.
- E ancora, la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l’individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all’interno delle quali i P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizioni dell’art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Province Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull’effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3 delle Linee guida nazionali). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere

individuata in modo differenziato per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A.

- A tal proposito si consideri invero che, come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), in fase di pianificazione, l'intervento obbligatorio dell'Ente gestore, con le relative prescrizioni sito specifiche, può influenzare la pianificazione stessa per renderla particolarmente puntuale e aderente al dettato e agli scopi della VINCA, che sono quelli di garantire una conservazione dei valori naturali anche al di fuori della perimetrazione del sito. Infatti, quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale. Pertanto, anche e soprattutto a livello pianificatorio, verrà vagliato tutto ciò che è suscettibile di comportare effetti diretti o indiretti a specie ed habitat, all'interno o all'esterno del sito.
- Ciò illustrato, in particolare, si evidenzia dunque che il RA dovrà
 - o descrivere, anche acquisendo i dati più aggiornati disponibili a livello statale e regionale, compresi gli studi e i monitoraggi effettuati nelle procedure di valutazione ambientale delle Commissioni VIA VAS e PNNR PNIEC, rinvenibili sul portale valutazioni ambientali del MITE, lo stato di conservazione di specie ed habitat dei siti interessati;
 - o individuare le specifiche misure di conservazione sito specifiche dei siti presenti nelle due aree, minacce e criticità, nonché le eventuali azioni necessarie da implementare, per coerenzare le misure del JTF con le misure – prescrizioni e divieti compresi - previste dai singoli piani di gestione, nonché per evolvere i progetti, le attività e gli interventi previsti nel senso di una progressiva tutela della biodiversità, mediante azioni concrete, misurabili, in grado anche di catalizzare professioni green nel settore della conservazione della biodiversità e della *Restoration Ecology*, anche in relazione alle iniziative di messa in capo di mitigazioni ambientali, che hanno un baricentro naturale in queste aree di particolare pregio;
 - o tracciare le direttrici del programma evidenziando in quale misura potrebbero interferire, positivamente o negativamente, sui siti Rete Natura 2000, e quali set mitigativi in caso siano previsti, anche quale opportunità, indicando anche la necessità di prevedere risorse a ciò necessarie.
- Quanto indicato anche al fine di “inquadrare” le future attività di valutazione eventualmente necessarie nella fase attuativa del Programma, attinenti ai singoli interventi.

9. Monitoraggio

- Nel condividere la metodologia elaborata per la costruzione del sistema di monitoraggio ambientale del Programma (Capitolo 10 “Indicazioni per il Monitoraggio” del RA) si sottolineano alcuni aspetti che sono stati evidenziati nel RA e che rivestono una particolare importanza ai fini della piena efficacia dell'attuazione del monitoraggio ambientale stesso e di cui si raccomanda di seguire, con la medesima attenzione, la loro evoluzione in fase attuativa.
- In tale ottica si richiamano i seguenti aspetti trattati nel RA per tale aspetto:
 - o l'esigenza di elaborare modelli di correlazione di tipo causa-effetto, che consentano di evidenziare l'impatto degli interventi sulle componenti ambientali al fine di garantire nell'ambito del monitoraggio ambientale di VAS la correlazione tra le diverse tipologie di indicatori - di processo, di contesto e di contributo;

- Il ruolo dei beneficiari nel fornire dati attendibili sulle opere e sulle iniziative realizzate per raccogliere le informazioni in modo agile e funzionale ai diversi segmenti di monitoraggio del programma, incluso quello ambientale di VAS;
 - la stretta correlazione tra indicatori di attuazione del programma, in particolare quelli legati alla produzione energetica da FER e alle emissioni di gas serra, e indicatori di processo ai fini del monitoraggio ambientale di VAS comporta la necessità che l'Autorità di gestione preveda, disposizioni integrative specifiche per il monitoraggio ambientale sia in merito al set degli indicatori, che agli strumenti di raccolta e la gestione del flusso delle informazioni;
 - l'importanza di garantire l'implementazione all'interno del sistema di monitoraggio VAS degli indicatori di contributo, per la quale è opportuno promuovere un confronto tecnico-scientifico tra l'Autorità di gestione e le agenzie ambientali, per ragionare sulla correlazione tra interventi realizzati e variazioni riscontrabili nel contesto, selezionare un ulteriore set di variabili che consentano di descrivere e misurare gli effetti (negativi, ma anche positivi) sull'ambiente, attribuibili ragionevolmente - in forza di una relazione causa-effetto argomentabile - all'attuazione del Programma ed, eventualmente, integrare l'elenco degli indicatori già previsti dai regolamenti.
 - Prevedere una specifica sezione nell'ambito del sistema di monitoraggio VAS per la verifica ex post di conformità al principio DNSH. Sotto questo punto di vista, nell'acquisizione dei dati presso i beneficiari, particolare cura andrà messa nella verifica dell'attuazione delle misure di accompagnamento, definite per le singole azioni.
 - In fase di predisposizione dei bandi e nella documentazione relativa agli altri eventuali strumenti attuativi, sarà prestata particolare attenzione alla definizione di un pacchetto minimo di informazioni localizzative e tecniche, da richiedere ai beneficiari ai fini della corretta rilevazione dello stato ex ante ed ex post, nonché alla messa a punto di strumenti e modalità e di trasferimento delle informazioni adeguate sia alle esigenze del monitoraggio che alle possibilità dei beneficiari. Ciò al fine di prevedere il monitoraggio territorializzato degli effetti ambientali indotti dal Programma.
 - Nell'ambito del sistema informativo, è auspicabile inoltre l'attivazione di sinergie con i piani di monitoraggio dei programmi operativi degli altri fondi – FESR, FSE e FEASR – per favorire l'integrazione degli strati informativi e, conseguentemente, un controllo integrato degli effetti territoriali complessivi, in una prospettiva di monitoraggio ambientale integrato dell'intera politica regionale sostenuta con fondi comunitari e nazionali, almeno su alcuni temi prioritari.
- Per la natura complessa di tali azioni e valorizzando la cooperazione istituzionale tra autorità di gestione e autorità competente nonché per fornire strumenti di ausilio all'attuazione della governance del sistema di monitoraggio si invita alla costituzione di un Tavolo Istituzionale tecnico tra AdG e AC e i soggetti a diverso titolo coinvolti nelle attività di monitoraggio del Programma nel quale condividere le principali questioni ambientali relative all'attuazione del Programma a partire dalle questioni connesse con la costruzione del sistema di monitoraggio integrato.
 - Per quanto riguarda gli indicatori di output e di risultato, riportati nel Capitolo 10.3 del RA e previsti dal Reg.UE 2021/1056 all.III., per cui sono fissati valori target al 2024 e al 2029, si evidenzia:
 - Gli indicatori di Output rilevanti ai fini di monitoraggio ambientale VAS sono:

RCO 22 — Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica,

termica)

RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

- Mentre gli indicatori di Risultato corrispondenti sono:

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE nelle imprese beneficiarie di un sostegno

RCR 31 — Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi, o per altri scopi

- In riferimento all'obiettivo RC22, la Tabella 2 – Sulcis Iglesiente del PN JTF IT (pag.18) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 18,50 MW. Considerando che una potenza di 18,50 MW corrisponde ad una taglia minima di impianto, equivalente ad esempio a N.2 impianti per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 10 MW per cui il c.d. Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77) consente di applicare la procedura abilitativa semplificata, si ritiene che il target posto dal piano sia insufficiente e comunque non significativo in termini di risultato, come confermato dal corrispondente indicatore di risultato RCR 29 che prevede la riduzione di sole 15.066 ton CO₂eq/anno (ricavato dalla differenza tra il valore di base 2020 ed il target finale 2029 rispetto a 1,5 milioni di ton CO₂eq/anno del Sulcis Iglesiente). Analogamente per RC22 la Tabella 2 – Provincia Taranto del PN JTF IT (pag 27) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 25 MW, corrispondente ad una riduzione di sole 18.275 ton CO₂eq/anno, rispetto alle oltre 13 milioni di ton CO₂eq/anno della Provincia di Taranto.
- In riferimento all'obiettivo RC38, la Tabella 2 – Sulcis Iglesiente del PN JTF IT (pag.18) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 186,50 ha, mentre la Tabella 2 – Provincia Taranto del PN JTF IT (pag 27) riporta come target intermedio al 2024 un valore pari a zero e come target al 2029 un valore di 996 ha.
- Nel Capitolo 10.3 del RA sono elencati gli indicatori di contesto, individuati tra gli indicatori previsti dalla SNSvS, la cui lista si condivide fatta eccezione per quanto evidenziato nel testo del parere per la componente Popolazione e Salute Umana
- Per gli indicatori di contributo, il proponente nel RA riporta l'opportunità di promuovere un confronto tecnico-scientifico tra l'Autorità di gestione e le agenzie ambientali, per ragionare sulla correlazione tra interventi realizzati e variazioni riscontrabili nel contesto, selezionare un ulteriore set di variabili che consentano di descrivere e misurare gli effetti (negativi, ma anche positivi) sull'ambiente, attribuibili ragionevolmente - in forza di una relazione causa-effetto argomentabile - all'attuazione del Programma ed, eventualmente, integrare l'elenco degli indicatori già previsti dai regolamenti. Tale attività dovrà essere avviata nell'ambito della realizzazione del Sistema di monitoraggio nel quale verranno individuati soggetti e strumenti di cooperazione per la sua effettiva realizzazione.
- Relativamente all'attività di valutazione del sistema di monitoraggio previste in riferimento alla verifica del principio DNSH, il proponente, nel RA, indica in modo generico che l'impianto del monitoraggio dovrà prevedere anche elementi per la verifica ex post di conformità al principio DNSH e che nell'acquisizione dei dati presso i beneficiari, particolare cura andrà messa nella verifica dell'attuazione delle misure di accompagnamento, definite per le singole azioni.

- Come già indicato nella fase di scoping, si segnala la trattazione insufficiente dei seguenti aspetti nel RA:
 - o Gli obiettivi e target di riferimento quantitativi per la valutazione del Programma, che appaiono insufficienti ai fini degli obiettivi strategici del Piano stesso.
 - o Le attività di valutazione del sistema di monitoraggio previste in riferimento alla verifica del principio DNSH.

CONSIDERATI

gli esiti della consultazione sul Rapporto Preliminare ambientale (fase di scoping), i contenuti del Parere di scoping e delle osservazioni pervenute e in particolare:

1. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dalla CTVA (parere n. 46 del 04/08/2022);
2. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dagli SCA;
3. Quanto rilevato nel proseguo del testo del presente parere relativamente alla modalità di recepimento di quanto osservato all'interno del parere di scoping.

CONSIDERATO che

il Rapporto Ambientale (Capitolo 2.3.3.2) ha dato riscontro circa le modalità con cui tali esiti sono stati recepiti, e in particolare:

- Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dalla CTVA (parere n. 46 del 04/08/2022) sono riassunte nel seguito:

1. Relativamente ai contenuti e all'ambito di riferimento

- a) *Si invita l'Autorità Proponente, nella redazione del RA, a definire i contenuti dello stesso con riferimento al contesto specifico delle due aree in esame.*

“Nel presente RA è stata adottata proprio questa logica.”

- b) *Si invita l'Autorità Proponente a tenere conto della “nuova” Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e del futuro aggiornamento degli obiettivi sia del Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) e della Strategia di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, ove si rendessero disponibili nei tempi della procedura di VAS. Si ribadisce poi che tra gli obiettivi del Green Deal oltre a quelli già citati si sottolinea l'obiettivo di “Finanziare la transizione” e quindi il PN dovrà valutare la sua sostenibilità ambientale rispetto a tale obiettivo che si concretizza attraverso la valutazione del rispetto della “Tassonomia” Europea, valutando il grado di sostenibilità dell'utilizzo dei fondi del PN.*

“Sono stati presi in considerazione e descritti i documenti attualmente disponibili. Rispetto all'obiettivo “Finanziare la transizione”, premesso che il Just Transition Fund è un'applicazione proprio di tale obiettivo, il rispetto della Tassonomia è sostanzialmente considerato all'interno dell'analisi del principio DNSH.”

- c) *Si invita l'Autorità Proponente a considerare ai fini dell'analisi di coerenza i riferimenti comunitari*

e nazionali elencati nel testo del parere di cui è stata rilevata l'assenza del RPA, oltre ai piani di gestione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, i piani regionali dei trasporti per le aree interessate, i piani d'ambito e piani degli interventi relativi al servizio idrico integrato.

“Quando pertinenti, i suggerimenti sono stati accolti. In particolare, sono stati considerati i Piani e Programmi relativi ai temi del Trasporto e Mobilità e di Gestione delle Acque; non sono invece stati presi in esame i singoli Piani di Gestione, in quanto fuori scala rispetto alla natura del Piano.”

2. Relativamente alla procedura di VAS

- a) *Si invita l'Autorità Proponente a trattare nel RA gli esiti del confronto con il partenariato e le eventuali modifiche che questi hanno apportato al programma evidenziandone possibilmente le ricadute ambientali anche positive.*

“Il paragrafo 2.3.2 descrive il processo di formazione del PN.”

- b) *Si invita l'Autorità Proponente a tenere conto nel RA delle indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione giusta, al fine da tramutarli in indicatori di monitoraggio del PN la cui osservazione e verifica consenta all'autorità di gestione in fase di attuazione di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.*

“Gli indicatori di monitoraggio sono definiti per assolvere a questo compito (cfr. cap. 10).”

3. Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento

- a) *Nella predisposizione del RA dovranno inoltre essere presi in considerazione gli scenari climatici elaborati dal PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 e dagli eventuali documenti più aggiornati, prendendo in considerazione gli scenari che sono stati definiti anche per altri temi ambientali, quali ad esempio l'economia circolare, la salute ecc stabiliti in diversi piani (CEAP, PTE, ecc), tenendo conto di quanto emergerà dalla consultazione sul RAP al fine di individuare variabili da analizzare ed obiettivi di sostenibilità di riferimento da definire.*

“I contenuti dei Piani citati, quando pertinenti, sono stati descritti nei paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 del presente RA. Variabili ed obiettivi di sostenibilità sono stati scelti in funzione dell'armonizzazione con la valutazione DNSH, a sua volta coerente con le politiche europee in materia, creando le necessarie estensioni alle tematiche non coperte dai 6 obiettivi DNSH (paesaggio, beni culturali).”

- b) *L'Autorità Proponente, nella formulazione degli obiettivi di sostenibilità del programma e nella predisposizione del piano di monitoraggio, dovrà rafforzare l'integrazione del Programma con le Strategie Regionali di Sviluppo Sostenibile e le Strategie Regionali di Adattamento al Cambiamento Climatico approvate dalle Regioni interessate, per rendere misurabile il contributo del Programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.*

“L'analisi di coerenza ha dimostrato l'integrazione fra Obiettivi e Azioni del PN JTF IT e le strategie regionali (in alcuni casi non ancora definite). La misurazione del contributo del Programma è demandata all'attività di monitoraggio prevista (cfr. cap. 10).”

4. Relativamente a indicatori e analisi del contesto

- a) *Si invita l'Autorità Proponente, nella redazione del RA, a definire indicatori, articolati in aree specifiche, selezionate tenendo conto della normativa VAS e delle tematiche oggetto del Programma, tra cui:*

- *Qualità della vita, istruzione, lavoro*
- *Attività produttive*
- *Rischio sismico*
- *Rischio idrogeologico*
- *Siti inquinati*
- *Aree protette e siti Natura 2000*
- *Beni culturali e paesaggistici*
- *Energia*
- *Uso delle risorse, produzione e gestione dei rifiuti*
- *Qualità dell'aria ed emissioni climalteranti*
- *Scenari climatici*
- *Popolazione e salute*

“Le tematiche esaminate coincidono sostanzialmente con quelle suggerite, seppur con diversa articolazione. Queste sono state analizzate con approccio quali- quantitativo, quando possibile con l’ausilio di opportuni indicatori.”

- b) *Nel RA, gli indicatori, ove disponibili e ove significativi, dovranno essere analizzati con dettaglio territoriale e / o settoriale e con riferimento alle serie storiche.*

“Le tematiche esaminate coincidono sostanzialmente con quelle suggerite. Queste sono state analizzate con approccio quali-quantitativo, quando possibile con l’ausilio di opportuni indicatori e con riferimento alle serie storiche.”

- c) *L’analisi di contesto dovrà essere completata in riferimento all’analisi degli indicatori.*

“Le tematiche esaminate coincidono sostanzialmente con quelle suggerite. Queste sono state analizzate con approccio quali- quantitativo, quando possibile con l’ausilio di opportuni indicatori.”

5. *Relativamente effetti ambientali, orientamenti per la sostenibilità delle azioni e modelli valutativi*

- a) *Si invita l’Autorità Proponente, nella redazione del RA, ad identificare gli aspetti ambientali pertinenti con riferimento al contesto specifico delle due aree in esame, anche secondo le indicazioni che emergeranno nella consultazione della fase di scoping e tenendo presenti le informazioni di maggior dettaglio che si renderanno disponibili durante l’elaborazione del Programma, quali la precisazione delle azioni, gli ambiti di intervento, le risorse appostate sui diversi obiettivi. Nel RA dovranno pertanto essere approfonditi i seguenti aspetti:*

- *Una valutazione dei potenziali ambiti di interferenza fra gli interventi previsti dal PN, il sistema ambientale e paesaggistico (aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio e beni culturali), letto anche in chiave di adattamento al cambiamento climatico, e i fattori di interrelazione che vengono proposti per la valutazione del PN.*
- *Gli ambiti di interferenza potenziali e gli orientamenti per la sostenibilità delle azioni, tramite una valutazione qualitativa da sviluppare per obiettivo specifico, tenendo presenti le tipologie di azioni.*

“Tutta l’analisi degli impatti è stata condotta secondo i principi enunciati.”

- b) *Relativamente alla metodologia per la Valutazione di Incidenza Ambientale, essendo il PN relativo a due aree ben definite geograficamente, si invita l’Autorità Proponente ad effettuare tale valutazione per le due aree in esame.*

“La VIncA è stata effettuata per entrambe le aree in esame (cfr. cap. 9, par. 9.3.1).”

- c) *Oltre al rispetto del principio “Do No Significant Harm”, si faccia riferimento in generale al Regolamento UE 2020/852 e in particolare ai regolamenti delegati finora pubblicati, al fine di valutare che le azioni messe in campo dal PN vengano rivolte a quelle iniziative che sono ecosostenibili per la tassonomia e che quindi, anche attraverso l’attuazione e il rispetto di specifici criteri di screening da riportare, possano anche garantire un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all’art. 9 del citato regolamento 2020/852. Tale approfondimento valutativo andrebbe eseguito con maggiore intensità, ad esempio per completare positivamente gli orientamenti alla sostenibilità per l’Azione 1.3.2 promuovere lo sviluppo delle PMI e di nuova imprenditorialità...Si ritiene infatti che questo approccio consentirebbe anche di fornire utili contributi al modello valutativo della VAS quando si presenta integrato e complementare con il principio DNSH, come tra l’altro riportato nel RAP.*

“Tutto il RA è stato orientato secondo principi di integrazione tra VAS e DNSH.”

VALUTATO che

Rispetto alle osservazioni prodotte nel parere di scoping:

- risultano recepite in sostanza le osservazioni N.1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 5b
- vengono riproposte, nella fase di consultazione oggetto del presente parere alcune delle osservazioni in quanto risultano parzialmente recepite:
 - o N. 3b, 3c – principio DNSH ed analisi di coerenza
 - o N. 4a, 4b, 4c – indicatori ed analisi di contesto
 - o N. 5a, 5c – analisi degli impatti ed integrazione tra VAS e DNSH
- Considerando Popolazione e Salute si rappresenta che il RA non dà evidenza, per tale tematica, su quanto richiesto nel parere di scoping riguardo a indicazioni e raccomandazioni nello specifico:

Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento:

- o Nella predisposizione del RA dovranno inoltre essere presi in considerazione gli scenari climatici elaborati dal PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 e dagli eventuali documenti più aggiornati, prendendo in considerazione gli scenari che sono stati definiti anche per altri temi ambientali, quali ad esempio l’economia circolare, la salute ecc stabiliti in diversi piani (CEAP, PTE, ecc), tenendo conto di quanto emergerà dalla consultazione sul RAP al fine di individuare variabili da analizzare ed obiettivi di sostenibilità di riferimento da definire.

Relativamente a indicatori e analisi del contesto:

- o Si invita l’Autorità Proponente, nella redazione del RA, a definire indicatori, articolati in aree specifiche, selezionate tenendo conto della normativa VAS e delle tematiche oggetto del Programma, tra cui:

Qualità della vita, istruzione, lavoro o attività produttive
 Rischio sismico
 Rischio idrogeologico
 Siti inquinati

Aree protette e siti Natura 2000

Beni culturali e paesaggistici

Energia

Uso delle risorse, produzione e gestione dei rifiuti o qualità dell'aria ed emissioni climalteranti

Scenari climatici

Popolazione e salute.

- Nel RA, gli indicatori, ove disponibili e ove significativi, non sono stati analizzati con dettaglio territoriale e / o settoriale e con riferimento alle serie storiche.

Relativamente a politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento

- o il RA al p.4.3.1. e 4.3.2 riporta rispettivamente i Principali atti normativi e di indirizzo per singolo obiettivo e l'adattamento ai cambiamenti climatici dove in attuazione della strategia europea sull'adattamento del 2013, l'Italia ha avviato la predisposizione di propri atti pianificatori in materia. La prima "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" (SNACC), a cui ha fatto seguito Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC). Il PNACC si propone di dare attuazione alla precedente strategia, con l'obiettivo generale di offrire uno strumento di supporto alle istituzioni nazionali, regionali e locali, per l'individuazione e la scelta delle azioni più efficaci nelle diverse aree climatiche, in relazione alle criticità che le connotano maggiormente, e per l'integrazione di criteri di adattamento, nelle procedure e negli strumenti già esistenti. Per rispondere a tali obiettivi, il Piano propone le azioni che possono essere più efficaci in materia di adattamento e dà indicazioni sulle tempistiche di attuazione e sugli enti e gli organismi di riferimento per la loro implementazione.

Tabella 3-1 Matrice di coerenza degli **obiettivi** del PN-JTF per l'area del Sulcis-Iglesiente con gli **obiettivi** di sostenibilità e di protezione ambientale

AREE ↓ SCELTE	↓ OBIETTIVI STRATEGICI SNSvS	SOG Agenda 2030 di riferimento	Ob. Ambientale EU correlato	1.1. Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili	1.2. Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche	1.3. Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia	1.4. Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche	1.5. Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca	1.6. Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione	1.7. Sostegno a percorsi di up-skilling per giovani e lavoratori a rischio, e di re-skilling per lavoratori a rischio, potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro, investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione	1.8. Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività
PESONE	I. CONTRASTARE LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE ELIMINANDO I DIVARI TERRITORIALI	I.1 Ridurre l'intensità della povertà	1-10	x	😊	😊	😊	x	x	x	😊
		I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare	1-2	x	x	x	x	x	x	x	😊
		I.3 Ridurre il disagio abitativo	1-11	x	x	x	x	x	x	x	x
	II. GARANTIRE LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE UMANO	II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione	8	x	x	x	x	😊	😊	😊	😊
		II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	5	x	x	x	x	x	x	😊	😊
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	4	x	x	x	x	x	x	😊	😊
	III. PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	3-11-13	5	😊	😊	x	😊	x	x	x
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	3	5	x	x	x	x	x	x	x
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali	3	x	x	x	x	x	x	x	😊

- o Nello scenario di cambiamento climatico, quale approfondimento, per probabilità e potenziale gravità degli impatti, è stato considerato quello idrogeologico. Non è stata adeguatamente preso in considerazione il cambiamento climatico e le sue conseguenze dirette e indirette sulla salute umana. Si sottolinea come gli eventi meteorologici estremi (es.

alluvioni) siano tra i principali fattori che interessano la salute pubblica e che coinvolgono anche le problematiche che deriverebbero da tali eventi.

- Riguardo ai rischi indiretti per la salute, andrebbe considerato il deterioramento e la contaminazione dell'ambiente. Il rischio alluvioni e le inondazioni che ne derivano, possono trasportare agenti inquinanti e chimici provenienti da strutture industriali, acque reflue e di fognatura, causando la contaminazione di acqua potabile, superficiale e profonda e la compromissione dei terreni agricoli. Da aggiungere anche che alcune di queste sostanze possono entrare nella catena alimentare. Da considerare tra rischi per la salute anche gli incendi boschivi, gli insetti vettori di malattie (ad esempio, zecche e zanzare), i fenomeni allergici. I rischi associati ai mutamenti climatici sono anche a lungo termine in quanto mutamenti delle temperature e le conseguenti precipitazioni possono influire sulla capacità di produzione alimentare. Un elemento che può aggravare problemi sociali ed economici già esistenti.
- Rispetto alle osservazioni prodotte dagli SCA, si rileva come le stesse risultino sostanzialmente recepite. Le osservazioni dell'Ente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale formulate oltre i termini in data 05/08/2022 (nota prot. MiTE-2022-0098468), riformulate in data 20/09/2022, non sono state riscontrate nel RA.

CONSIDERATO che l'approfondimento tematico richiesto in fase di consultazione sul RPA in tema di Popolazione e Salute Umana, non è stato svolto compiutamente nel RA;

VALUTATO che il livello di dettaglio del RA non consente di delineare in maniera puntuale le finalità e le azioni previste su questa componente nonostante alcune azioni potrebbero potenzialmente produrre effetti negativi diretti e indiretti, per le quali è necessario individuare e identificare le principali criticità correlate alle tematiche ambientali maggiormente impattanti su questa componente (atmosfera, suolo e sottosuolo, acqua, rifiuti, rumore, CEM, agricoltura e produzioni agricole);

VALUTATO che con riguardo ad alcuni degli indicatori di attuazione del programma, in particolare quelli legati alla produzione energetica da FER e alle emissioni di gas serra, devono essere specificati e valorizzati, anche ai fini del monitoraggio ambientale di VAS, in una prospettiva di organizzazione e semplificazione delle attività.

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:

- Si evidenzia che tutte le osservazioni pervenute esprimono un giudizio di massima positivo sui contenuti e le finalità del PN JTF IT ed in particolare le osservazioni hanno interessato gli aspetti relativi alla coerenza con la pianificazione vigente e con la necessità di coordinare la pianificazione con i finanziamenti ricevuti.

Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le osservazioni pervenute nonché gli esiti delle valutazioni effettuate in relazione alla documentazione presentata oggetto della presente istruttoria

PREMESSO che

- il processo di VAS svolto ha integrato la verifica del rispetto del Principio DNSH e che lo stesso è stato svolto secondo gli orientamenti forniti in ambito europeo e nazionale, quali richiamati nel testo del presente parere;
- che tale verifica ha assicurato, per tutte le linee di azione, il rispetto di detto Principio come evidenziato nella Tabella 8-6 Sintesi della valutazione DNSH delle azioni del PT Sulcis Iglesiente e del PT Taranto, di cui al capitolo 8 del RA.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 152/06 e s.m.i

RITIENE CHE

la Proposta di Programma Nazionale Just Transition Fund (PN JTF IT) e il relativo Rapporto Ambientale, prima della approvazione del Programma medesimo, dovranno essere integrati secondo le osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:

1. **Relativamente alla metodologia di analisi adottata** le informazioni dovranno essere integrate secondo le seguenti indicazioni:
 - risultando disponibile la versione consolidata della SNSvS (“SNSvS22” del 21 giugno 2022, versione aggiornata e consolidata riportata in Tabella 4.1 del RA), si ritiene che l’analisi di coerenza venga effettuata in riferimento a tale versione.
 - In riferimento all’Azione 1.5 – Sulcis Iglesiente e all’Azione 2.3 – Provincia di Taranto che comprendono tipologie di interventi molto differenti tra loro, si ritiene che l’Analisi di coerenza rispetto ad obiettivi nazionali e sovranazionali debba essere effettuata per singola tipologia di intervento e non solo per Azione.

Relativamente alle verifiche di Coerenza interna

- Tale verifica risulta assente nella trattazione del Rapporto Ambientale a discapito della necessità di dare evidenza di come la strategia del Programma, in termini di azioni/interventi, sia efficace al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali assunti e consequenziale alle priorità ambientali emerse dall’analisi del contesto ambientale e territoriale e degli scenari di riferimento.

Inoltre, al fine di meglio contestualizzare ed esplicitare l’efficacia della strategia del Programma nel conseguire gli obiettivi assunti, si elencano le seguenti puntuali osservazioni:

- Va meglio esplicitato come l’Azione 1.5 nel suo complesso possa arrestare la perdita di biodiversità influenzando positivamente l’obiettivo strategico I.3 “Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione”, mentre probabilmente alcuni degli interventi legati alla filiera dell’idrogeno verde possono influenzare positivamente l’obiettivo II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera”, considerato invece non rilevante per l’Azione.
- Relativamente all’adozione di tecnologie/sistemi di bonifica e riutilizzo di rifiuti geominerari, va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi II.1 (Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione) e IV.6 (Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera), approfondendo meglio le possibili ricadute positive sugli obiettivi ricompresi nella scelta II (Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali). Prevedendo quindi l’Azione 1.5 la realizzazione di interventi molto differenti tra loro, si ritiene che la valutazione rispetto all’SNSvS debba essere effettuata separatamente per i diversi interventi.

- Relativamente all’Azione 2.3, va meglio chiarito come l’intervento relativo al dissalatore possa avere effetti positivi sugli obiettivi strategici II.6 “Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera”, considerando gli alti consumi energetici necessari per la dissalazione dell’acqua di mare. Relativamente invece agli interventi di *Bioremediation* (all’interno dell’azione 2.3) va meglio chiarito quale sia l’impatto positivo sugli obiettivi ricompresi nella scelta VI (Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l’economia).
- In riferimento all’Azione 1.4, va meglio chiarito come il finanziamento di interventi di bonifica di forme di inquinamento di siti contaminati, riconducibili a sorgenti inquinanti generate da attività di origine antropica, siano compatibili col rispetto del principio del “chi inquina paga”.
- In riferimento alle Azioni 1.7, 2.7, 1.8, 2.8, si ritiene debba essere esplicitata in modo diretto la ricaduta positiva dell’effetto di tali azioni sulle componenti ambientali considerate e come, in relazione ai servizi, il rafforzamento dei skills e le azioni di sviluppo imprenditoriale, possa contribuire a generare lavoro e quindi mitigare gli effetti della transizione concorrano anche agli obiettivi della sostenibilità ambientale. Con riguardo alle infrastrutture, evidenza andrebbe data anche agli effetti negativi che queste potrebbero avere dal punto di vista ambientale, e ai criteri adottabili, in fase attuativa, affinché siano realizzate nel rispetto di principi di sostenibilità.
- Per l’Azione 2.6, quando dalla tipologia d’intervento “servizio” si passa a quella dell’infrastruttura (ad esempio l’incubatore, o lo spinoff) con conseguente perdita della "componente immateriale" dell'intervento, è necessario che queste siano indirizzate alla sostenibilità ambientale già a monte della fase attuativa attraverso l’adozione di criteri di selezione nella predisposizione dei bandi (cfr. Tabella DNSH a pag 436 e pag. 453 del RA).

2. Relativamente agli indicatori selezionati per il processo di VAS, è necessario che:

- gli indicatori siano articolati in maniera schematica rispetto alle aree specifiche: qualità della vita, istruzione, lavoro, attività produttive, rischio sismico, siti inquinati, beni culturali e paesaggistici.
- gli indicatori diano evidenza delle criticità e dei punti di forza, consentendo di confrontare la situazione attuale a con le evoluzioni future delle variabili considerate in fase di monitoraggio, potenzialmente influenzate dall’attuazione del PN JTF IT.
- gli indicatori di contesto, in modo da territorializzare la valutazione del PN JTF IT, siano individuati in coerenza con le Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, delle regioni in cui ricadono i territori interessati del PN JTF IT e non solo rispetto alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.
- il Rapporto Ambientale sia integrato dalle indicazioni provenienti dai rappresentanti del Partenariato circa eventuali debolezze o fattori di rischio che possono inficiare o rallentare la transizione giusta, al fine di tramutarli in indicatori di monitoraggio del PN JTF IT la cui osservazione e verifica consenta all’autorità di gestione in fase attuativa di apportare le opportune correzioni e aggiustamenti.

3. Relativamente alla componente ambientale “Popolazione e Salute umana” è necessario integrare gli aspetti non trattati in maniera esauriente dando riscontro di quanto richiesto nel

parere di scoping. In particolare, è necessario approfondire:

- le ricadute degli effetti, diretti e indiretti determinati dal cambiamento climatico sulla salute umana in relazione all'analisi di contesto e nella selezione degli indicatori. Gli indicatori, ove disponibili, dovranno essere analizzati con livello di dettaglio territoriale e con riferimento alle serie storiche;
- gli obiettivi di sostenibilità dell'area Persone, in relazione alle politiche e obiettivi di sostenibilità di riferimento per l'analisi delle coerenze, anche sulla base degli scenari climatici elaborati per il PNACC e gli scenari di emissione dei gas serra definiti dal PNIEC al 2030 come aggiornati nei successivi documenti programmatici relativi, nonché quanto definito nell'ambito della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici Climatico “. Ciò al fine di meglio descrivere lo scenario di riferimento programmatico connesso alle conseguenze dirette e indirette sulla salute umana dei cambiamenti climatici determinate da eventi meteorologici estremi (es. alluvioni, inondazioni).
- gli effetti causati dal deterioramento e contaminazione dell'ambiente in relazione alle conseguenze sulla salute.

4. In riferimento agli impatti sull'Ambiente e conformità al principio DNSH, si ritiene che:

- debbano essere evidenziati i criteri e le modalità con i quali assicurare anche in fase attuativa la sostenibilità delle azioni finanziate coerentemente con l'art. 3 del regolamento 2020/852 UE, cioè capaci, tra l'altro, di contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali individuati;
- le misure di accompagnamento individuate dovranno, in fase attuativa, caso per caso essere verificate e monitorate, in funzione dell'effettivo contenuto dell'iniziativa finanziata (ad esempio in funzione dell'oggetto del bando, anche come eventuali criteri di selezione, o delle spese ammissibili) ed eventualmente integrate con set di misure di accompagnamento corrispondenti a tipologie di azioni/intervento coerenti con l'iniziativa finanziaria stessa anche verificando l'opportunità di fare stringente riferimento alla Guida Operativa
- il riferimento ai DM relativi ai CAM, come requisito attuativo, dovranno essere aggiornati con quelli attualmente in vigore (ad esempio nella scheda D di pag 484 fanno riferimento a “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (DM 11 ottobre 2017)” che è stato aggiornato e pubblicato, nella nuova versione, ad agosto del 2022).

5. In riferimento alla Valutazione di Incidenza, anche al fine di “inquadrare” le future attività di valutazione eventualmente necessarie nella fase attuativa del Programma attinenti ai singoli interventi, si evidenzia che il RA dovrà:

- descrivere, anche acquisendo dati più aggiornati disponibili a livello statale e regionale, compresi gli studi e i monitoraggi effettuati nelle procedure di valutazione ambientale delle Commissioni VIA VAS e PNNR PNIEC, rinvenibili sul portale valutazioni ambientali del MITE, lo stato di conservazione di specie ed habitat dei siti interessati;
- individuare le specifiche misure di conservazione sito specifiche dei siti presenti nelle due aree, minacce e criticità, nonché le eventuali azioni necessarie da implementare, per coerenzare le misure del JTF con le misure – prescrizioni e divieti compresi - previste dai singoli piani di gestione, nonché per evolvere i progetti, le attività e gli interventi previsti nel

senso di una progressiva tutela della biodiversità, mediante azioni concrete, misurabili, in grado anche di catalizzare professioni green nel settore della conservazione della biodiversità e della *Restoration Ecology*, anche in relazione alle iniziative di messa in capo di mitigazioni ambientali, che hanno un baricentro naturale in queste aree di particolare pregio;

- tracciare le direttrici del programma evidenziando in quale misura potrebbero interferire, positivamente o negativamente, sui siti Rete Natura 2000, e quali set mitigativi in caso siano previsti, anche quale opportunità, indicando anche la necessità di prevedere risorse a ciò necessarie.

6. In riferimento al Sistema di monitoraggio ambientale:

- garantire la correlazione tra le diverse tipologie di indicatori - di processo, di contesto e di contributo;
- garantire la realizzazione di un sistema di monitoraggio integrato tra monitoraggio del programma e monitoraggio ambientale valorizzando il ruolo dei beneficiari nella raccolta e trasmissione delle informazioni anche tecnico – localizzativo, necessarie alla sua implementazione;
- assicurare l'implementazione all'interno del sistema di monitoraggio VAS degli indicatori di contributo. Relativamente agli indicatori di contributo, anche attraverso il confronto tecnico-scientifico tra l'Autorità di gestione e le Agenzie Ambientali che si ritiene debba essere avviato nell'ambito della realizzazione del Sistema di monitoraggio nel quale verranno individuati soggetti e strumenti di cooperazione per la sua effettiva realizzazione;
- prevedere una specifica sezione nell'ambito del sistema di monitoraggio VAS per la verifica ex post di conformità al principio DNSH;
- valutare la revisione, per l'obiettivo RC22, del target posto dal piano che si ritiene sia insufficiente e comunque non significativo in termini di risultato, come confermato dal corrispondente indicatore di risultato RCR 29 che prevede la riduzione di sole 15.066 ton CO₂eq/anno per il Sulcis Iglesiente e di sole 18.275 ton CO₂eq/anno per la Provincia di Taranto.

Per la natura complessa di tali azioni e valorizzando la cooperazione istituzionale tra Autorità di Gestione e Autorità Competente nonché per fornire strumenti di ausilio all'attuazione della governance del sistema di monitoraggio, si invita, in accordo con l'Autorità Competente, alla costituzione di un Tavolo Istituzionale tecnico tra AdG e AC e i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nelle attività di Monitoraggio del Programma nel quale condividere anche le principali questioni ambientali relative all'attuazione del Programma a partire dalle questioni connesse con la costruzione del sistema di monitoraggio integrato.

Il Presidente

Cons. Massimiliano Atelli

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



MASSIMILIANO
ATELLI
CORTE DEI CONTI
22.11.2022 22:26:12
GMT+01:00



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V – Tutela del Paesaggio

Prot. n. vedi intestazione digitale

Roma vedi intestazione digitale

Class. 34.28.10. / Fasc. 222/2022

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energistica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it**

Oggetto: [ID VIP: 8521] – Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del “Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027”.

Fase di consultazione pubblica di VAS ai sensi degli artt. 13, comma 5, e 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Autorità Proponente/Procedente: **Agenzia per la Coesione Territoriale**

Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP)

E pc.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energistica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto
Ambientale – VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Al Servizio II,
Scavi e tutela del patrimonio archeologico
N.D.G.
dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Al Servizio III,
Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico N.D.G.
dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB X

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la Legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019;

VISTO l'articolo 1 del Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei Conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

VISTO il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 221 del 15/09/2021), entrato in vigore il 30/09/2021;

VISTO il DPCM 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015";

VISTO che l'allora Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Arte e l'Architettura Contemporanee ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informatica digitale per le



Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii (Revisione del 30.03.2022;
<https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici";

PREMESSO che l'**Agenzia per la Coesione Territoriale**, in qualità di Autorità Proponente/Procedente, con nota PEC prot. n. 17671 del 24/08/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 31200 del 25/08/2022, ha comunicato all'Ufficio scrivente l'avvio della fase di consultazione pubblica, ai fini della procedura di VAS del "Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027", ai sensi dell'art. 13, comma 5, e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

PREMESSO che, ai fini di tale procedura, la stessa **Agenzia per la Coesione Territoriale**, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato sul sito del MiTE l'avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nel quale è stata data comunicazione delle modalità di consultazione del progetto di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, con decorrenza dei termini procedurali a far data dal 23/08/2022;

PREMESSO che, con nota prot. n. 102818 del 23/08/2022, acquisita al protocollo di questa Direzione Generale al n. 31017 del 24/08/2022, il **Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali**, in qualità di Autorità Competente per le VAS statali, ha dichiarato la procedibilità dell'istanza presentata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

PREMESSO che la documentazione tecnica è stata pubblicata e risulta quindi consultabile sul sito del **Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali** all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8765/12899>;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

PREMESSO che questa Direzione Generale, con nota prot. n. 35543 del 30/09/2022, ha richiesto il parere di competenza agli Uffici territoriali del MiC e ai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa medesima Direzione Generale;

CONSIDERATO che il presente parere ha come oggetto la procedura di VAS relativa al “Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027”;

CONSIDERATO che il summenzionato Programma rientra nel più ampio “Just Transition Mechanism” (Meccanismo per la Transizione Giusta) – “istituito nell’ambito del Green Deal Europeo per fornire sostegno alla popolazione, all’economia e all’ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dalla transizione verso una neutralità climatica dell’Unione entro il 2050” (Rapporto Ambientale, pag. 35) – e si basa sul relativo fondo stanziato per il raggiungimento dell’obiettivo specifico del JTM;

CONSIDERATO che tale obiettivo, condiviso dal Programma in esame, consiste nel “consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e, un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050, sulla base dell’Accordo di Parigi” (Rapporto Ambientale, articolo 2, pag. 36) e che, pertanto, i fondi stanziati devono essere destinati a finanziare iniziative volte alla diversificazione economica ed alla riconversione produttiva dei territori dell’Unione, facendo particolare attenzione a quelli maggiormente dipendenti da fonti fossili o caratterizzati da attività industriali ad alta intensità di carbonio;

CONSIDERATO che, per quanto attiene al Programma Nazionale in questione, le aree italiane identificate come potenziali beneficiarie del finanziamento sono quella del **Sulcis Iglesiente** e quella di **Taranto**, per ciascuna delle quali è stato disposto uno specifico Piano Territoriale;

CONSIDERATO che il territorio del **Sulcis Iglesiente**, nel settore Sud-Ovest della Sardegna, costituisce una delle più grandi aree minerarie d’Italia, dato che presso il Monte Sinni ha avuto sede – fino alla cessazione dell’attività operativa nel 2018 – l’ultima miniera di carbone a livello nazionale, e ospita industrie metallurgiche integrate nella filiera del carbone;

CONSIDERATO che, pertanto, l’economia di tale località presenta una stretta dipendenza dai combustibili fossili, tanto che il progressivo abbandono nell’uso del carbone ha ingenerato importanti conseguenze sul piano occupazionale, economico e sociale;

CONSIDERATO che, inoltre, nell’ex Provincia del Sud Sardegna – attualmente corrispondente proprio all’area in questione – si concentra il maggior numero di discariche e di siti minerari contaminati, bonificati solo per il 18%;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB
A

CONSIDERATO che il “Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027” si pone, per il territorio in analisi, le seguenti **priorità** da raggiungere:

- I. Contrastare gli effetti della transizione incrementando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per le imprese e le persone, e intervenendo sulle situazioni di compromissione ambientale;
- II. Promuovere una diversificazione del sistema produttivo locale orientata a contrastare gli effetti della transizione;
- III. Mitigare gli effetti sociali ed occupazionali della transizione.

CONSIDERATO che il raggiungimento delle suddette priorità sarà garantito mediante le **azioni** e gli **interventi** riportati nella *Tabella 1*;

CONSIDERATO che l’area di **Taranto** è stata indicata dalla Commissione Europea come uno dei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra in Italia, dato che, tra l’altro, il sistema economico tarantino risulta fortemente dipendente dal settore siderurgico;

CONSIDERATO che **Taranto** risulta essere tra le città più inquinate d’Italia, nonché la responsabile del 9% delle emissioni totali di anidride carbonica a livello nazionale, di cui circa il 50% è prodotto dallo stabilimento Acciaierie d’Italia (ex ILVA);

CONSIDERATO che, analogamente a quanto segnalato per l’area del Sulcis Iglesiente, anche a **Taranto** il processo di decarbonizzazione sta comportando trasformazioni tali da mettere a rischio l’equilibrio socio-economico del territorio e, pertanto, si rendono auspicabili iniziative volte a proporre alternative economiche ed un sano sviluppo del polo siderurgico;

CONSIDERATO che il “sostegno del JTF intende consentire alla Provincia di **Taranto** di avviare un percorso di trasformazione del proprio tessuto economico-sociale in un’ottica di neutralità climatica”, in cui gli “ambiti strategici della *blue* e della *green economy* costituiranno i *driver* della trasformazione economica e del contestuale rafforzamento del capitale umano destinato a supportare il percorso di riconversione dell’area” (Rapporto Ambientale, pag. 43);

CONSIDERATO che, nell’ottica del raggiungimento delle medesime **priorità** avanzate per quanto attiene al territorio del Sulcis Iglesiente, sono stati proposti le **azioni** e gli **interventi** riportati nella *Tabella 2*;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB
✱

Tabella 1: Quadro riassuntivo delle azioni e degli interventi previsti per il territorio del Sulcis Iglesiente (dal Rapporto Ambientale, pagg. 40-42, Tabella 3-2, con modifiche)

Priorità	Azione	Tipo di interventi
I. Contrastare gli effetti della transizione incrementando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per le imprese e le persone e intervenendo sulle situazioni di compromissione ambientale	1.1: Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili	1. Investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Reg. 1056/2021 art. 8.2.d); 2. Investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica (Reg. 1056/2021 art. 8.2.e).
	1.2: Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche	1. Investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica (Reg. 1056/2021 art. 8.2.e).
	1.3: Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia	1. Investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Reg. 1056/2021 art. 8.2.d).
	1.4: Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche	1. Bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga» (Reg. 1056/2021 art. 8.2.i).
II. Promuovere una diversificazione del sistema produttivo locale orientata a contrastare gli effetti della transizione	1.5: Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca;	1. Investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica (Reg. 1056/2021 art. 8.2. a); 2. Attività di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate (Reg. 1056/2021 art. 8.2. c); 3. Inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.m).
	1.6: Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione	1. Investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.b); 2. Investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale.
III. Mitigare gli effetti sociali ed occupazionali della transizione	1.7: Sostegno a percorsi di <i>up-skilling</i> per giovani e lavoratori a rischio, e di <i>re-skilling</i> per lavoratori a rischio, potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro, investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione	1. Sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.k); 2. Assistenza nella ricerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.l); 3. Altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11 (Reg. 1056/2021 art. 8.2.o).
	1.8: Rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture per migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia in ottica di supporto all'innalzamento dei tassi di attività	1. Altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11 (Reg. 1056/2021 art. 8.2.o).



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Tabella 2: Quadro riassuntivo delle azioni e degli interventi previsti per il territorio di Taranto (dal Rapporto Ambientale, pagg. 43-44, Tabella 3-3, con modifiche)

Priorità	Azione	Tipo di interventi
I. Contrastare gli effetti della transizione incrementando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per le imprese e le persone e intervenendo sulle situazioni di compromissione ambientale	2.1: Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili per soddisfare l'aumento della domanda prevista in conseguenza della transizione	1. Investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Reg. 1056/2021 art. 8.2.d); 2. Investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica (Reg. 1056/2021 art. 8.2.e).
	2.2: Sostegno a progetti di ricerca e allo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde	1. Investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate (Reg. 1056/2021 art. 8.2.c).
	2.3: Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali	1. Investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga» (Reg. 1056/2021 art. 8.2.i).
II. Promuovere una diversificazione del sistema produttivo locale orientata a contrastare gli effetti della transizione	2.4: Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca	1. Investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate (Reg. 1056/2021 art. 8.2.c).
	2.5: Rafforzamento della capacità di supporto tecnico a processi di innovazione e diversificazione economica del territorio	1. Investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica (Reg. 1056/2021 art. 8.2. a); 2. Investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.b); 3. Investimenti in attività di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate (Reg. 1056/2021 art. 8.2. c); 4. Inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.m).
	2.6: Sviluppo imprenditoriale creazione d'impresa e investimenti produttivi	1. Investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica (Reg. 1056/2021 art. 8.2. a); 2. Creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.b); 3. Inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.m).
III. Mitigare gli effetti sociali ed occupazionali della transizione	2.7: Sostegno a percorsi di <i>up- skilling</i> e di <i>re- skilling</i> per disoccupati e lavoratori a rischio per effetto della transizione e per donne e giovani; potenziamento dei servizi per la ricerca di lavoro; investimenti in infrastrutture per centri di formazione tecnica superiore e alta formazione	1. Sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.k); 2. Assistenza nella ricerca di lavoro (Reg. 1056/2021 art. 8.2.l).
	2.8: Incrementare l'offerta dei servizi di cura	1. Strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11 (Reg. 1056/2021 art. 8.2.o).

CONSIDERATO che il Programma, per quanto attiene sia alle azioni previste nel territorio sardo che in quello pugliese, propone delle iniziative che, nel contesto della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), risultano coerenti o comunque non interferenti con l'obiettivo 5 "Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

culturale" dell'Area "Pianeta", Scelta III "Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e il bene culturale";

CONSIDERATO che il Programma, sempre nell'ambito delle azioni previste nei due territori, propone delle iniziative che, nel contesto della summenzionata Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), risultano coerenti o comunque non interferenti con l'obiettivo 2 "Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio" dell'Area "Prosperità", Scelta VI "Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia";

CONSIDERATO che le azioni previste nell'area del **Sulcis Iglesiente** risultano prevalentemente coerenti o comunque non interferenti con gli strumenti pianificatori a livello subnazionale, eccezion fatta per eventuali incoerenze che potrebbero insorgere tra le azioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (s.v. *Tabella 1*) ed il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna, le Aree Naturali protette e Rete Natura 2000, ed il Piano Forestale Ambientale Regionale;

CONSIDERATO che le azioni previste nell'area di **Taranto** risultano altresì prevalentemente coerenti o comunque non interferenti con gli strumenti pianificatori a livello subnazionale, eccezion fatta per eventuali incoerenze che potrebbero insorgere tra le azioni 2.1 e 2.3 (s.v. *Tabella 2*) ed il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e le Aree Naturali protette e Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le operazioni previste dal Programma, è stato definito un modello di calcolo delle possibili interferenze con i 6 obiettivi definiti dal principio DNSH, a cui è stata aggiunta un'ulteriore voce dedicata alla "Tutela del paesaggio e dei beni culturali e della loro fruizione";

CONSIDERATO che, tra le azioni da attuarsi nei territori in oggetto, quelle che potrebbero interferire con la suddetta voce sono la 1.1 "Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili" e la 2.1 "Supporto alla produzione e allo stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili per soddisfare l'aumento della domanda prevista in conseguenza della transizione", dato che prevedono la realizzazione di impianti e opere annesse che potrebbero comportare azioni di sottrazione/artificializzazione di suolo;

CONSIDERATO che le azioni 1.4 "Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche" e 2.3 "Supporto a progetti innovativi per sostenere la transizione ecologica e tutelare le risorse naturali" potrebbero avere un impatto positivo sul paesaggio, grazie al recupero di aree inquinate;

CONSIDERATO che, in merito al piano di monitoraggio, nel Programma sono state segnalate le seguenti tipologie di indicatori:



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB X

- **Indicatori di processo**, per il controllo dell'attuazione delle azioni del Programma che hanno effetti positivi o negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici del Programma stesso;
- **Indicatori di contributo**, per il controllo degli effetti significativi sull'ambiente, atti a misurare la variazione del contesto imputabile alle azioni del Programma, compresi eventuali effetti imprevisti;
- **Indicatori di contesto**, atti a descrivere lo stato attuale del contesto ambientale con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali e a misurare la sua evoluzione, sia per effetto del Programma che di fattori esogeni (Rapporto Ambientale, pag. 546);

CONSIDERATO che nel Rapporto Ambientale, ai fini dello stesso monitoraggio, tra gli indicatori presi a riferimento dalla piattaforma Istat-Sistan dedicata agli SDGs, non sono stati individuati specifici indicatori riferibili alla componente "Paesaggio e Beni Culturali";

CONSIDERATO che, tuttavia, per la componente di cui sopra, si ipotizza lo sviluppo di un apposito indicatore di contributo, basato sulla valutazione di un possibile coinvolgimento di beni culturali o contesti di rilievo paesaggistico tutelati nelle aree interessate dal Programma;

TENUTO CONTO dei pareri espressi nell'ambito della presente procedura di VAS, fase di consultazione pubblica, dagli Uffici del MiC territorialmente competenti e dai Servizi II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, come di seguito elencati e riportati per ambiti regionali:

- nota prot. n. 8524 del 10/11/2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
- nota prot. n. 40074 del 10/11/2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna;
- nota prot. n. 40778 del 14/11/2022 del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) della DG ABAP;
- nota prot. n. 40728 del 14/11/2022 del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) della DG ABAP.

REGIONE PUGLIA

La **Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo**, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 8524 del 10/11/2022, osserva quanto segue:

< (... ...) **preso atto** che il sostegno del JTF intende consentire alla provincia di Taranto di avviare un percorso di trasformazione del proprio tessuto economico-sociale in un'ottica di neutralità climatica, ove gli ambiti strategici della blue e della green economy costituiranno i driver della trasformazione economica e del contestuale rafforzamento del capitale umano destinato a supportare il percorso di riconversione dell'area;



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB
★

- **preso atto** che le priorità di intervento individuate per il territorio della provincia di Taranto sono finalizzate a:
 - Contrastare gli effetti della transizione incrementando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per le imprese e le persone e intervenendo sulle situazioni di compromissione ambientale;
 - Promuovere una diversificazione del sistema produttivo locale orientata a contrastare gli effetti della transizione;
 - Mitigare gli effetti sociali ed occupazionali della transizione;

- **preso atto** che la visione strategica dello sviluppo sostenibile di Taranto e del territorio del Piano si fonda su tre pilastri tematici:
 - **Ambiente** - bonificare le aree inquinate; promuovere le energie rinnovabili, eliminando il carbone dal ciclo dell'acciaio;
 - **Mare** - rafforzare lo storico posizionamento strategico di Taranto, al centro del Mediterraneo; rilanciare il porto, integrandolo nel nuovo sistema logistico e infrastrutturale della piattaforma ionico-adriatica; valorizzare la fruizione dei Due Mari, anche a fini turistici e naturalistici; promuovere la nascita di filiere della Blue Economy e dell'economia circolare, diversificando il tessuto economico per produrre nuova e duratura occupazione;
 - **Cultura** - riattivare e valorizzare le identità culturali, storiche e monumentali (Centro storico, Magna Grecia, patrimonio diffuso); promuovere la cultura dell'innovazione e d'impresa, in simbiosi con la ricerca e la formazione; rafforzare la cultura della cittadinanza, favorendo l'inclusione sociale e la parità di genere, l'integrazione tra le città e all'interno dei sistemi urbani, potenziando mobilità, accessibilità, servizi alla persona.

- **preso atto** che, come riportato nel Rapporto ambientale, si è tenuto conto dell'esigenza di creare una forte integrazione fra la consuetudine operativa della VAS e le esigenze connesse alla "valutazione del principio di non arrecare danno significativo" (DNSH), e che l'analisi degli impatti degli interventi è stata impostata partendo dagli obiettivi ambientali definiti proprio per l'analisi di conformità al DNSH, ovvero:
 1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 2. l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 3. l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
 4. la transizione verso un'economia circolare;
 5. la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza – in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB A

a) si ritengono non esaustivi e pertanto da integrare:

- in relazione agli obiettivi ambientali definiti per l'analisi di conformità al DNSH, in analogia a quanto previsto per l'area Sulcis-Iglesiente:

7. Tutela del paesaggio e dei beni culturali e della loro fruizione, considerando quali aspetti ambientali associati il Paesaggio ed i Beni Culturali;

- in relazione alle azioni per "Contrastare gli effetti della transizione incrementando la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili per le imprese e le persone e intervenendo sulle situazioni di compromissione ambientale":

2.4: Supporto allo studio degli effetti dell'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile sulla fauna terrestre e marina;

- in relazione alle azioni per "Promuovere una diversificazione del sistema produttivo locale orientata a contrastare gli effetti della transizione":

2.7: Incremento dell'economia circolare mediante la promozione di PMI e start up che producano manufatti riutilizzando materiali di scarto e/o rifiuti;

- in relazione alle azioni per "Mitigare gli effetti sociali ed occupazionali della transizione":

2.9: Riduzione del disagio abitativo e del consumo di suolo attraverso interventi che promuovano l'acquisizione e recupero di edifici abbandonati e diruti nei centri storici;

b) in relazione alla caratterizzazione del contesto ed agli aspetti conoscitivi relativi ai beni culturali, si segnala che è in itinere l'inserimento del percorso della via Appia tra i siti UNESCO e si propone il censimento dei beni culturali non fruibili o non completamente fruibili a causa di situazioni di allarme ambientale (ad esempio chiesa ipogea di santa Chiara alle Petrose, Chiesa di Santa Maria della Giustizia);

c) si ritiene necessario che nel Rapporto Ambientale e per le successive fasi del Piano in oggetto, ai fini della valutazione delle possibili interferenze con il patrimonio culturale e della salvaguardia sia dei giacimenti sommersi sia dei beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, si debbano integrare ed esplicitare:

- la rappresentazione e l'interpretazione sia dei vincoli paesaggistici e culturali sia dei contesti sottomarini esistenti, considerati e recepiti i dati presenti in:
- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>);
- Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>);
- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) del MiC (<http://sitap.beniculturali.it/>);

nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto. >;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB X

REGIONE SARDEGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, con parere endoprocedimentale di competenza, prot. n. 40074 del 10/11/2022, osserva quanto segue:

<(… …) Il Programma Nazionale Just Transition Fund – PN JTF IT previsto dal Regolamento (UE) 2021/1056 del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund, JTF), è diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio-economiche, derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050. Il programma si concretizza nell'attuazione di due Piani Territoriali, riguardanti i territori del Sulcis Iglesiente e di Taranto.

Le Azioni che possano comportare trasformazioni fisiche del territorio del Sulcis Iglesiente sono in particolare le Azioni: 1.1: Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, 1.2: Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche, 1.3: Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia e 1.4: Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche.

L'analisi della documentazione allegata si è focalizzata sugli elementi che possono avere relazione con quanto di competenza di questa SABAP, con particolare riferimento agli interventi strutturali/infrastrutturali che potranno determinare interferenze negative con l'assetto storico culturale e paesaggistico, alterazione della qualità percettiva e funzionale dei paesaggi nonché consumo di suolo, in particolare se inseriti in ambiti di pregio.

Completezza del quadro conoscitivo per gli aspetti di competenza e coerenza del metodo di analisi dei contesti territoriali e ambientali: la documentazione fornisce una disamina dei vigenti strumenti di tutela paesaggistica e delle aree interessate; fornisce un quadro generico dell'assetto storico culturale, anche in riferimento alla presenza di numerose aree inserite nel Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna, già dichiarato dall'UNESCO nel 1998.

Coerenza delle strategie di intervento proposte con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e rispetto ai vincoli esistenti, nonché col rapporto altri strumenti pianificazione territoriale, provinciale e comunale: data la natura programmatica dell'intervento si riscontra una coerenza di massima con gli strumenti di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, rimandando le valutazioni di competenza alla fase istruttoria dei singoli piani o progetti.

Validità degli indicatori di sostenibilità paesaggistica e dei beni culturali: il Rapporto Ambientale, tra gli obiettivi ambientali definiti per l'analisi di conformità al DNSH, aggiunge il punto 7: "Tutela del paesaggio e dei beni culturali e della loro fruizione"; non sono stati individuati specifici indicatori in merito.

Rapporto Ambientale - Risultati della analisi delle interazioni con le componenti ambientali:

Azione 1.1: Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili. Componente paesaggio: data la presenza di impianti e opere annesse non si può del tutto escludere qualche possibilità di sottrazione/artificializzazione di suolo.

Componente beni culturali: tenendo conto delle probabili localizzazioni si può escludere la possibilità di interferenza con la componente.

Azione 1.2: Incentivi alle PMI per il miglioramento delle performance energetiche.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB
X

Componente paesaggio: tenendo conto delle probabili localizzazioni si può escludere la possibilità di interferenza con la componente.

Componente beni culturali: tenendo conto delle probabili localizzazioni si può escludere la possibilità di interferenza con la componente.

Azione 1.3: Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia

Componente paesaggio: tenendo conto delle probabili localizzazioni si può escludere la possibilità di interferenza con la componente.

Componente beni culturali: tenendo conto delle probabili localizzazioni si può escludere la possibilità di interferenza con la componente.

Azione 1.4: Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche

Componente paesaggio: il recupero delle aree inquinate presuppone un impatto positivo sulla componente.

Componente beni culturali: tenendo conto delle probabili localizzazioni si può escludere la possibilità di interferenza con la componente.

Valutazioni e osservazioni in relazione al patrimonio archeologico

In relazione al patrimonio archeologico, il rapporto individua quali fonti per l'analisi dell'assetto storico culturale il SITAP, sistema web-gis della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea relativo alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela paesaggistica, il Catalogo regionale dei beni archeologici, artistici, storici ed etnoantropologici e il Mosaico delle emergenze storico-culturali, comprensivo dei vari Addenda in cui sono stati acquisiti i risultati delle copianificazioni tra Comuni, Ministero e Regione.

Queste fonti per la definizione dell'assetto storico culturale non sono assolutamente sufficienti, in quanto non danno conto della complessità e della quantità di beni archeologici presenti nell'areale. In tali fonti informative non sono ricomprese tutte le dichiarazioni di interesse culturale della Soprintendenza Abap per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna. Inoltre, non tutti i monumenti archeologici del territorio sono dotati di dichiarazione ex art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. In alcuni casi sono inseriti nei piani urbanistici comunali, seppur non copianificati, in altri casi sono noti da bibliografia o da fonti di archivio o da censimenti agli atti della Sabap. Vista la ricchezza del patrimonio archeologico del territorio di riferimento, risulta fondamentale prevedere in fase di progettazione la procedura di cui all'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e redatta sulla base delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati - approvate, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2022. L'analisi, sulla base delle citate linee guida, deve comprendere la raccolta dei dati d'archivio e di bibliografia, la ricognizione dei vincoli archeologici, l'analisi della cartografia da Puc, e soprattutto l'effettuazione di ricognizioni sul terreno.

L'indagine realizzata in sede di studio di fattibilità consentirà di verificare in sede preliminare la compatibilità delle opere con le presenze archeologiche, mentre l'applicazione degli strumenti dell'analisi invasiva, come i saggi preliminari, consentiranno di escludere l'impatto con eventuali persistenze archeologiche presenti nel sottosuolo nell'area di sedime delle opere.

Inoltre, vista la concentrazione di beni archeologici che peraltro si integrano profondamente nel paesaggio e si inseriscono nel contesto di giacenza adattandosi ai caratteri morfologici del territorio, risulta fondamentale integrare l'analisi territoriale dell'assetto storico culturale con la valutazione dell'impatto visivo che l'inserimento delle opere avrà sui beni archeologici. L'utilizzo delle foto simulazioni rappresenta da questo punto di vista un utile strumento.

Si evidenzia, inoltre, che molte aree archeologiche indagate sono oggetto di progetti di valorizzazione e meta di flussi importanti di turismo culturale, con la destinazione di importanti risorse pubbliche per la gestione, il restauro e la ricerca. La presenza di tali attività economiche e culturali deve essere tenuta nella debita considerazione nella valutazione dell'inserimento delle opere nei diversi contesti territoriali.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Valutazioni e osservazioni in relazione al patrimonio architettonico e paesaggistico

Con riferimento alle azioni che prevedono la realizzazione di interventi edilizi, infrastrutturali e impiantistici legati allo sviluppo delle fonti rinnovabili ed all'efficienza energetica, pur trattandosi di previsione di interventi di taglia medio piccola, si ritiene che debbano essere presi in considerazione i fattori di pressione e gli effetti di impatto in un territorio connotato da quadri di paesaggio diversificati e storicamente caratterizzati, anche dall'opera dell'uomo, limitando o evitando il consumo di suolo con particolare riferimento alle aree agricole.

Per tali interventi è importante che il Programma adotti criteri che minimizzino il nuovo consumo di suolo, potenzi la valutazione delle opere all'interno del contesto, favorisca la realizzazione di interventi di mitigazione dove necessari, indirizzi verso opere interraste piuttosto che sul soprasuolo, applichi il riuso dell'esistente o del dismesso piuttosto che le nuove realizzazioni, individui le sedi delle reti presso o in adiacenza alle sedi stradali esistenti al fine di evitare movimenti terra o altre attività di impatto sul territorio, propugni un inserimento nel contesto paesaggistico e storico culturale delle nuove opere.

Oltre a riferirsi prioritariamente al documento "Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili" approvato con D.G.R. della Regione Sardegna n. 59/90 del 27/11/2020, le linee di indirizzo per la localizzazione di tali interventi dovranno necessariamente tenere conto degli aspetti sopra evidenziati, sommati alla valutazione del potenziale effetto cumulativo con altri analoghi interventi già in essere, già autorizzati o in programmazione, anche non relativi alle misure del presente Programma.

In ultimo, nello specifico degli interventi che deriveranno dalla attuazione del Programma JTF, giova anticipare, in considerazione del peculiare interesse culturale, le seguenti linee di indirizzo per la programmazione di opere che dovessero riguardare gli ambiti di sotto evidenziati.

Il territorio del Sulcis-Iglesiente-Guspinese è connotato dalla presenza di numerose Aree minerarie dismesse di interesse culturale oltre che paesaggistico, ricomprese nel Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna. Gli interventi derivanti dall'attuazione del presente Programma, al fine di non incidere negativamente nei contesti tutelati dalla Parte II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovranno tenere conto delle specificità culturali e paesaggistiche riconosciute, non solo circoscritte al singolo bene o sito ma da valutarsi alla scala dei paesaggi culturali minerari ormai storicizzati.

Circa gli interventi eventualmente derivanti dall'azione 1.1. "Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili", viste anche le osservazioni formulate dalla RAS – Assessorato dei Trasporti con nota n. 15391 del 06/10/2022, si segnala la necessità di una valutazione di detti interventi non solo per gli aspetti connessi alla tutela paesaggistica, ma parimenti per quelli connessi alla tutela dei beni culturali ex Parte II del Codice. La rete ferroviaria del territorio sardo su cui interviene il Programma JTF è una infrastruttura storica ricca di elementi quali ponti, cavalcavia, strutture di contenimento, ecc. fino al sistema delle cantoniere e delle stazioni ferroviarie, che sono beni culturali ai sensi dell'art. 10 del Codice e dunque sottoposti a specifica tutela da parte di questa Soprintendenza per il loro interesse relazionale e per la storia delle tecniche costruttive e dello sviluppo economico e sociale della Sardegna.

Lo stato di elaborazione del Rapporto Ambientale è necessariamente troppo generico nella descrizione delle azioni per poter formulare osservazioni specifiche e l'analisi sul paesaggio e sui beni culturali risente della stessa genericità, facendo riferimento a pochi materiali di analisi, con particolare riferimento alla Parte II del Codice, che non possono riflettere la ricchezza e la consistenza del patrimonio archeologico e paesaggistico del Sulcis-Iglesiente.

Pertanto, questo Ufficio non può che rimandare le valutazioni di competenza alla fase istruttoria dei singoli piani progetti ricadenti nel territorio di competenza, riservandosi di verificarne la compatibilità con il patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico tutelato.



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

Dal punto di vista metodologico, si rappresenta l'efficacia di un metodo di lavoro che preveda un confronto tra le amministrazioni a partire dalle fasi preliminari e dagli studi di fattibilità, al fine di eliminare incompatibilità e interferenze negative con il patrimonio tutelato già dalle fasi iniziali della progettazione.>;

ACQUISITI i contributi istruttori dei Servizi competenti di questa Direzione Generale ABAP, **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** e **Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico**, di seguito riportati;

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 40778 del 14/11/2022, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota del 30.09.2022 con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare all'Agenzia per la Coesione Territoriale, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, i seguenti contributi:

- nota prot. 40074 del 10.11.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna;*
- nota prot. 8524 del 10.11.2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo.*

Il Programma Nazionale Just Transition Fund, diretto a fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socio-economiche connesse alla transizione verso l'obiettivo di un'economia climaticamente neutra dell'Unione Europea entro il 2050, prevede l'attuazione di due Piani Territoriali riguardanti rispettivamente i territori del Sulcis-Iglesiente e di Taranto.

In particolare, gli interventi previsti per la provincia di Taranto sono finalizzati a incrementare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, a promuovere una diversificazione del sistema produttivo locale e a mitigare gli effetti sociali ed occupazionali della transizione, mentre le Azioni relative al Sulcis-Iglesiente consistono nella promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili (1.1), nel miglioramento delle performance energetiche (1.2), nella realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione e stoccaggio dell'energia (1.3) e nella bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche (1.4).

Se però per le Azioni 1.2 – 1.4 si può escludere l'interferenza con la componente "beni culturali", nel primo caso [Azione 1.1], oltre al consumo di suolo, va tenuta presente la possibile interferenza con beni di natura archeologica, anche perché la documentazione allegata fornisce solo un quadro generico dell'assetto storico culturale del territorio, che comprende numerose aree inserite nel Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna, già patrimonio UNESCO dal 1998.

Di conseguenza, dal momento che le fonti utilizzate per la definizione del rischio archeologico sono considerate insufficienti, si ritiene necessario che nel Rapporto Ambientale, e per le successive fasi del Piano, vengano integrate ed esplicitate, ai fini della valutazione delle possibili interferenze con il patrimonio culturale e della salvaguardia di detto patrimonio – sia esso localizzato sulla terraferma ovvero sommerso o presente negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto – la rappresentazione e l'interpretazione sia dei vincoli paesaggistici e culturali sia dei contesti sottomarini esistenti. Si rinvia in proposito a banche dati quali Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>), la Carta del rischio (<http://www.cartadelrischio.beniculturali.it>) e il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico del MiC (<http://sitap.beniculturali.it/>).

Si raccomanda infine un'interlocuzione diretta con le Capitanerie di Porto e con i vari Istituti territoriali di tutela, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate e con prescrizioni di



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB A

tutela indiretta, ma soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale.

L'attuale livello di approfondimento non permette di valutare più nel dettaglio eventuali effetti sul patrimonio archeologico, per cui l'interazione con siti di interesse archeologico e/o con aree di potenzialità archeologica saranno oggetto di successiva valutazione, quando saranno presentati nel dettaglio azioni e interventi negli specifici contesti territoriali di riferimento; in proposito si fa presente che molte aree archeologiche sono al centro di progetti di valorizzazione e meta di flussi importanti di turismo culturale, con la destinazione di importanti risorse pubbliche per la gestione, il restauro e la ricerca, e di conseguenza la presenza di tali attività economiche e culturali deve essere tenuta nella debita considerazione nella valutazione dell'inserimento delle opere nei contesti diversi territoriali.

Gli Istituti coinvolti concordano infine sul fatto che tutti gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva, per cui sarà necessario procedere, già nelle fasi preliminari di progettazione, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto da ultimo chiarificato ed aggiornato dal DPCM 14 febbraio 2022 recante Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati.

In particolare, vista la concentrazione di beni archeologici ancora perfettamente inseriti nel loro contesto e nella morfologia del territorio, risulta fondamentale integrare l'analisi territoriale dell'assetto storico culturale con la valutazione dell'impatto visivo che l'inserimento delle opere avrà sui beni archeologici, e l'utilizzo delle foto simulazioni rappresenta da questo punto di vista uno strumento assai utile.>;

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, parere endoprocedimentale di competenza reso con nota prot. n. 40728 del 14/11/2022, ha comunicato quanto segue:

< Con riferimento alla nota prot. n. 35543 del 30.09.2022, con la quale codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni, condizioni, osservazioni e raccomandazioni relative al Programma in argomento, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8765/12899>, nonché delle osservazioni contenute nelle seguenti note:

- nota prot. n. 40074 del 10.11.2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna;
- nota prot. n. 8524 del 10.11.2022 della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;

Premesso che il Programma in questione "è uno strumento istituito nell'ambito del Green Deal Europeo per fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dalla transizione verso una neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 [...]. Le aree identificate come potenziali beneficiarie dei finanziamenti del JTF sono l'area di Taranto e l'area del Sulcis Iglesiente";

Considerato che gli obiettivi del suddetto Programma, così come individuati nel Rapporto Ambientale, sono in linea generale ampiamente condivisibili, questo Servizio III, concordando con le osservazioni degli Uffici territoriali del MiC, in particolare evidenza, per gli aspetti afferenti alla tutela del patrimonio storico artistico, quanto segue:

- si rileva che all'introduzione tra gli obiettivi ambientali del punto 7 "Tutela del paesaggio e dei beni culturali e della loro fruizione" non segue l'individuazione di specifici indicatori di merito;
- riguardo al territorio del Sulcis Iglesiente, per gli "interventi eventualmente derivanti dall'azione 1.1 – Promozione dell'uso delle energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili – viste



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

anche le osservazioni formulate dalla RAS n. 15391 del 06/10/2022, si segnala la necessità di una valutazione di detti interventi non solo per gli aspetti connessi alla tutela paesaggistica, ma parimenti per quelli connessi alla tutela dei beni culturali ex Parte II del Codice. La rete ferroviaria del territorio sardo su cui interviene il Programma JTF è una infrastruttura storica ricca di elementi quali ponti, cavalcavia, strutture di contenimento ecc. fino al sistema delle cantoniere e delle stazioni ferroviarie, che sono beni culturali ai sensi dell'art. 10 del Codice e dunque sottoposti a specifica tutela da parte di questa Soprintendenza per il loro interesse relazionale e per la storia delle tecniche costruttive e dello sviluppo economico e sociale della Sardegna";

- *in relazione al territorio di Taranto e alla "caratterizzazione del contesto ed agli aspetti conoscitivi relativi ai beni culturali, si segnala che è in itinere l'inserimento del percorso della via Appia tra i siti UNESCO e si propone il censimento dei beni culturali non fruibili o non completamente fruibili a causa di situazioni di allarme ambientale (ad esempio la chiesa ipogea di Santa Chiara alle Petrose, Chiesa di Santa Maria della Giustizia)>;*

**Per tutto quanto sopra VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
questa Direzione Generale ABAP del Ministero della cultura
ESPRIME**

sulla proposta del "Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027", sul relativo Rapporto Ambientale e sul relativo Piano di Monitoraggio, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 152/2006,
il seguente parere

- Per tutto ciò che attiene alle osservazioni e condizioni di livello territoriale più dettagliatamente evidenziate dagli Uffici del MiC, si rimanda ai rispettivi pareri, come sopra riportati, compresi i pareri del Servizio II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) e del Servizio III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico) di questa Direzione Generale, ai quali ci si dovrà puntualmente attenere per le integrazioni in sede di revisione del Programma e del relativo Rapporto Ambientale e per le successive fasi di approfondimento della VAS, di attuazione del Programma stesso e delle attività di monitoraggio, eventualmente previo opportuni contatti con i suddetti Uffici per i necessari chiarimenti e approfondimenti.
- Per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal "Programma Nazionale PN Just Transition Fund 2021-2027" con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Programma stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica, sia delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:
 - SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB X

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>

- OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>.

Al riguardo si precisa che il **sito web SITAP** di questo Ministero, sebbene sia uno strumento di indubbia utilità, non è dotato di una banca dati dei vincoli paesaggistici completamente esaustiva, così come ben indicato nella nota introduttiva al sito, che per comodità si riporta di seguito: *"In considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo"*.

- Per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Programma in esame e al relativo RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Programma stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:**
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici Regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
- Nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, che ancora non risultano recepite ed integrate in forma completa, come di seguito elencate:
 - la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958*);
 - la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in *Council of Europe, European Treaty Series n. 18*);
 - la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in *European Treaty Series n. 121*), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB

- la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
- la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
- la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977);
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176);
- la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti;
- la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013;
- la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
- la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE).

- Per quanto attiene al rapporto del Programma con gli altri strumenti di pianificazione ed, in particolare, per quanto attiene **all'analisi di coerenza interna ed esterna**, in relazione a sé stesso ed alla pianificazione territoriale multilivello e di settore, dovranno essere effettuati, nelle fasi successive di attuazione del PN, i necessari approfondimenti e una puntuale verifica delle interferenze, nel medio e lungo termine, con gli altri strumenti pianificatori che interessano il territorio considerato, anche nel rispetto della coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela del **Piano Paesaggistico Regionale**, che, come da norma, è uno strumento sovraordinato le cui previsioni sono prevalenti rispetto a tutti gli altri livelli di pianificazione territoriale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 145, comma 3, del D. Lgs. N. 42/2004 e s.m.i.: (... ..) *per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi comprese quelle*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

degli enti gestori delle aree naturali protette). Gli elaborati dei Piani Paesaggistici Regionali costituiscono patrimonio conoscitivo in riferimento agli aspetti ambientali, storico-culturali e paesaggistici che connotano il territorio regionale;

Dovrà quindi essere approfondito il livello di analisi e di valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Programma potrebbe avere sul patrimonio culturale (beni culturali e paesaggio – vincoli di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio interessato dal piano, vincoli *ex lege*, centri storici tutelati, grandi aree archeologiche, beni culturali diffusi sul territorio, siti UNESCO ecc...) e andrà valutata la probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente e del paesaggio (considerando anche le nuove previsioni di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali eventualmente in via di revisione o aggiornamento, l'introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, nonché l'aggiornamento dei vecchi vincoli paesaggistici con le norme di tutela attiva previste dal Codice).

- Per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Programma**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i Piani di gestione dei siti UNESCO, oltre che verificare la coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani Paesaggistici Regionali, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Programma, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico.
- Il **Piano di Monitoraggio** risulta prevalentemente incentrato sulla disamina di indicatori attinenti alle criticità ambientali. Si suggerisce, pertanto, considerata la rilevanza di un controllo a lungo termine delle ricadute che le azioni previste dal Programma potrebbero avere sul paesaggio, sui beni culturali e sui siti UNESCO nelle aree oggetto di intervento, di implementare ulteriormente il set di indicatori proposto.
In particolare, si propone di sviluppare più dettagliatamente l'indicatore ipotizzato alla pag. 553 del Rapporto Ambientale, prendendo in considerazione le seguenti categorie di beni potenzialmente interferiti dalle azioni del Programma:
 - Aree e siti di valore culturale e beni culturali puntuali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, compresi i beni riferibili al patrimonio culturale subacqueo;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico *ope legis*, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D. Lgs. 42/2004;
 - Aree soggette a vincolo paesaggistico decretato *ex art.* 136 del D. Lgs. 42/2004.

Un ulteriore indicatore, infine, potrebbe rilevare potenziali aree di riqualificazione paesaggistica, con particolare riguardo alle aree costiere, eventualmente già mappate dai Piani Paesaggistici Regionali, da poter considerare anche ai fini di eventuali azioni di compensazione legate alle fasi di attuazione del Programma.

RACCOMANDAZIONI:

Considerata la natura eterogenea degli interventi presenti nel Programma, si ritiene necessario fornire, in via generale, rispetto a quanto nel dettaglio comunicato dagli Uffici periferici del MiC, una serie di "indicazioni metodologiche" di cui il Proponente dovrà tenere debito conto, soprattutto nelle successive fasi progettuali delle singole Operazioni (fase di VIA e successive fasi autorizzatoria ed esecutiva):



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

RB *

1) Dovrà essere perseguita, per quanto possibile, la sovrapposizione/affiancamento delle opere di nuova realizzazione con altre già esistenti e ciò al fine di minimizzare gli impatti ed il consumo di suolo;

2) In linea generale, dal punto di vista progettuale, si raccomanda di evitare scelte che comportino frammentazione del paesaggio agrario o, ancora, alterazione/compromissione delle principali visuali e degli elementi qualificanti e connotativi degli ambiti tutelati, privilegiando pertanto fin da subito le soluzioni progettuali che riducano quanto più possibile impatti negativi sul contesto;

3) Dovrà essere evitata, per quanto possibile, l'interazione visiva tra le opere e i siti di interesse archeologico (lettera m) dell'articolo 142 del D. Lgs. 42/2004 e di quelli storici;

4) In relazione all'analisi delle alternative, si suggerisce di privilegiare le scelte che escludano nuovo consumo di suolo - con special riguardo per le aree naturali e rurali - e quelle che comportino il recupero di aree compromesse e degradate mediante demolizione delle strutture obsolete e la ricomposizione di nuovi valori paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio (2000);

5) Nel caso di dismissione di impianti obsoleti, si suggerisce di riportare, nella documentazione che accompagna il Programma, anche le modalità della loro eventuale riconversione, oltre che le misure che si intende adottare per il recupero e la riqualificazione dei caratteri culturali e paesaggistici dei luoghi interessati dalle dismissioni;

6) Si raccomanda, per tutti gli interventi che potranno prevedere scavi e manomissioni del sottosuolo, di fare riferimento alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio archeologico attivando la procedura della verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dal citato art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e dettagliata, dal punto di vista operativo, dalla circolare n. 1/2016 della ex Direzione Generale Archeologia.

Di conseguenza sarà necessario prendere in considerazione tutti i dati reperibili sia tramite lo spoglio delle banche-dati conservate presso le Soprintendenze territoriali sia all'interno delle cartografie allegate agli strumenti di pianificazione urbanistica, che potranno essere integrate con le banche-dati del Ministero della cultura.

A tale proposito, si rammenta che la raccolta esaustiva delle conoscenze archeologiche pregresse, costituisce parte integrante della progettazione di fattibilità ex art. 25, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, e che sulla base della potenzialità archeologica rilevata potrà essere attivata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25, commi 3, 8 e ss. del citato D. Lgs. 50/2016;

7) Considerato il rischio archeologico "alto" che potrebbe interessare alcune aree prossime agli interventi del Programma, tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione delle opere vengono spesso diluiti in un arco temporale pluriennale, occorre che il Proponente predisponga, in accordo con le Soprintendenze competenti, un cronoprogramma delle indagini e degli accertamenti archeologici preventivi, al fine di garantire una programmazione ampiamente anticipata rispetto all'inizio effettivo delle opere relative ai singoli interventi. Il cronoprogramma dovrà essere concordato e quindi approvato dalle medesime Soprintendenze prima dell'inizio delle opere (sia principali che accessorie di cantiere);



SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

*

- 8) Gli scavi archeologici esplorativi non andranno eseguiti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche, in quanto potrebbero causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo;
- 9) I siti d'interesse archeologico individuati con certezza dalla Relazione archeologica in corrispondenza di aree oggetto d'interventi dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica prima dell'avvio delle opere sul tratto corrispondente, anche al fine di valutare la necessità di varianti in corso d'opera;
- 10) Resta inteso che le indagini e le eventuali operazioni di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri e delle strade di cantiere da aprirsi *ex novo* o modificarsi, comprensive di schedatura, documentazione grafica e fotografica, relazione finale, ecc.) dovranno essere condotte con l'ausilio di soggetti in possesso di adeguata formazione e competenza nel campo della ricerca archeologica (da reperirsi attraverso università o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero della Cultura, le quali prestazioni saranno a carico del Proponente) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste. L'attività di tali consulenti sarà svolta sotto la direzione tecnico-scientifica delle Soprintendenze territorialmente competenti;
- 11) L'Agenzia per la Coesione Territoriale dovrà dare esplicite e formali istruzioni alla Direzione Lavori e alle Ditte impegnate nei lavori affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di rinvenimenti di tipo archeologico, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alle Soprintendenze competenti ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario del medesimo ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze;
- 12) Ai fini della valutazione del rischio archeologico, degli accertamenti preliminari e dell'assistenza in corso d'opera, tutte le opere accessorie, anche provvisorie (cave, aree di deposito temporaneo di materiali, nuova viabilità e viabilità accessoria di cantiere, zone di cantiere e quanto altro richiesto) che comportino scavi o scotichi, anche solo preparatori, dovranno essere sottoposte alle stesse procedure di abbattimento del rischio di ritrovamenti archeologici imprevisi definite per il tracciato dell'opera principale;
- 13) Lo stesso Proponente dovrà prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo ed Esecutivo di ognuno degli interventi proposti siano accantonate delle somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti;
- 14) Tutti i progetti dovranno essere corredati della relativa "Relazione paesaggistica" ai sensi del DPCM 12/12/2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", in base a quanto prescritto dal suddetto DPCM (entrato in vigore il 31/07/2006) in fase di progettazione definitiva e quindi VIA;
- 15) Particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di compensazione che dovranno essere previste nelle aree interessate dalle nuove realizzazioni dove, si auspica, che vengano previsti anche recuperi e restauri di beni afferenti al patrimonio culturale che presentino particolari condizioni di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

AB

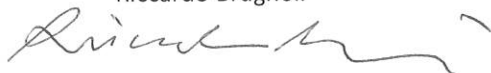
degrado. Per detti beni sarà necessario acquisire le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Elementi di dettaglio e scelte operative, sarà d'uopo vengano determinate in costruttivo contraddittorio con le competenti Soprintendenze territoriali.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario di *policy* del presente Programma, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche previste e implementate dal Programma stesso avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.

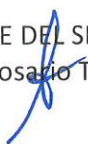
Le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dagli Uffici della scrivente Direzione Generale del MiC e dagli Uffici territoriali, ricomprese nel presente parere (da pag. 10 a pag. 24), che dovrà costituire parte integrante del decreto interministeriale, dovranno essere formalizzate dall'Autorità Competente nel provvedimento a firma congiunta dei due Ministri concertanti (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro della cultura) e recepite dall'Autorità Proponente/Procedente (Agenzia per la Coesione Territoriale), ai fini dei successivi adempimenti.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
(Responsabile della U.O. Ammin.va Tutela e VAS)

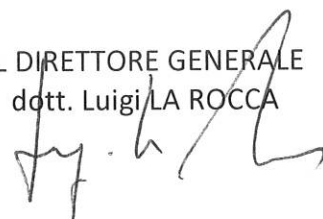
Riccardo Brugnoli



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V- TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it